Digitized by Google

OSSERVAZIONI

SUL

PROGETTO DI LEGGE FORESTALE

Sessione della Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro de' 30 agosto 1853.

§. 1.

La discussione del nuovo progetto di legge forestale, rimesso per Sovrano comandamento all' esame della Consulta, terminata il 13 del corrente agosto, e l' esposizione delle svariate parti di questo progetto bellamente presentata dal Consultor relatore nel suo elaborato rapporto han dato l'agio e l' opportunità di vedere quale fosse lo spirito che informa il nuovo progetto di legge nelle singole parti, quali i principii regolatori, e il modo di attuazione de' medesimi, quali i pregi, quali i difetti in esso apparsi rimarchevoli; e con un accurato raffronto alla legge del 1826 si è potuto rilevare quali diverse vie il progetto e la legge esistente abbian tenute per conseguire lo scopo di ogni legge silvana, la conservazione cioè ed il miglioramento de' boschi e delle selve, e come l' uno e l' altro abbia saputo conciliare l' interesse pubblico col privato, e raggiugnere il fine propostosi col minor sacrificio del diritto di proprietà.

Nella quale disamina la Consulta, quando ad unanimità, quando a forte maggioranza, non ha trovato gran fatto ad applaudire alle molte innovazioni che il progetto tende ad apportare alla legge in vigore, ed a quelle particolarmente che le private proprietà per intero vincolano soggettandole, non altramente che quelle dello Stato o de' pubblici Stabilimenti e Corpi morali alla completa dipendenza dell' Amministrazione forestale: innovazioni le quali costituiscono la base su di cui il nuovo progetto è stato edificato, il principio da cui discendono come corollarii i singoli disponimenti, onde esso progetto si compone.

La Consulta per lo contrario ha trovato assai più conducente il principio sanzionato nella legge del 1826 della divisione de' boschi in tre classi, cioè in boschi dello Stato, in boschi de' Comuni, e dei Corpi morali, ed in boschi de' privati: distinzione la quale sola può condurre

Digitized by Google

allo scioglimento del problema di sopra accennato di conciliare il diritto di proprietà col principio di pubblica utilità, quandochè il progetto l'ha risoluto sacrificando l'un principio all'altro, il diritto di proprietà a quello del comune vantaggio, questo esagerando e rinvenendone il bisogno quivi ancora, che meno si faceva avvertire.

E di vero la legge del 1826 nelle sue dotte considerazioni proclama un principio sapientissimo, il principio che il diritto di proprietà base della floridezza e prosperità degli Stati debba essere liberamente esercitato, ma a condizione che ad altrui non nuoccia: per forma che le limitazioni, nelle quali il diritto di proprietà vien circoscritto, riescano un sacrifizio alla utilità pubblica, ma alla utilità vera non l'apparente, non quella suggerita da privato interesse o da inconsiderato genio di novità. E questo principio attuando nelle singole parti i boschi dello Stato sommette all'Amministrazione forestale, che è un amministrazione dello Stato, la quale nell'istesso tempo che guarda all'interesse governativo anche i diritti vi esercita in certo modo provenienti dal dominio: i boschi de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti e Corpi morali restituisce alla libera amministrazione de' proprietarii dei medesimi nelle persone degli amministratori o titolari, salva la vigilanza dell'Amministrazione forestale, derivante dal principio di pubblico interesse e dal principio dell' alta tutela che lo Stato è tenuto ad esercitare sopra tali corporazioni: in fine i boschi de'privati proprietarii lascia alla loro libera amministrazione limitando il diritto dell' Amministrazione forestale ad impedire unicamente quelle tali operazioni che dannose fossero per riuscire allo Stato o all' universale de' cittadini.

Perchè questo principio giustissimo fosse scrollato, e sostituito dall' altro dell'assoggettamento completo della proprietà privata su' boschi all' Amministrazione forestale, saria stato pur mestieri addurre i potentissimi motivi d' interesse pubblico che questo innovamento contrario alle massime del diritto comune del Regno venissero consigliando: motivi de'quali manca affatto il nuovo progetto di legge, laddove sarebbe stato non che utile necessario che lo avessero accompagnato, almeno in quelle parti che dall' antico si discostavano, acciò più facilmente si fosse potuto dell' opportunità e bontà di tali disposizioni novelle giudicare.

Nondimeno le due ragioni sole, che avrebbero potuto suggerire il principio di una completa assimilazione de' boschi de' privati e de' Corpi morali a quelli dello Stato nella dipendenza dall' Amministrazione forestale, lo scadimento cioè dell' economia boschiva, e quindi il danno immediato delle popolazioni che la distruzione de' boschi seco adduce, il difetto de'legnami da costruzione, e con esso la poca sicurezza dello Stato di rincontro alle straniere nazioni, queste ragioni o non esistono affatto, o sono oltremisura esagerate.

A dir vero la dimostrazione legale di questi due fatti riesce impossibile dove manca una statistica de' boschi portata sotto il doppio aspetto dell' appartenenza de'medesimi allo Stato, ai Comuni e pubblici Stabilimenti ed a' privati, e della loro diversa natura, e qualità varia de' legnami onde sono formati.

Digitized by Google

Egli però è mestieri confessare, per le conoscenze proprie individuali de' componenti la Consulta nel difetto di tale statistica, che non tornerebbe molto confortante per l' Amministrazione forestale un confronto tra i boschi lasciati all' industria privata e quelli o direttamente amministrati e solo da Essa sorvegliati: conciosiachè questi ultimi vedonsi in uno stato abbastanza deplorevole di cultura, laddove i primi per l' occhio vigile del proprietario, e per quello interesse che solo la conservazione delle cose proprie può ispirare, sono i soli che dieno segno di ricca vegetazione, di prosperosa cultura, ed accennino ad un migliore avvenire nell' economia de' boschi.

Tali fatti non confortano certo ad estendere l' azione dell' Amministrazione generale delle foreste su' boschi privati che al presente ne vanno immuni; e se egli fosse possibile negli amministratori de' boschi dello Stato, de' Corpi morali e de' Comuni venir ispirando quell' amore e quell' interesse che il privato pone alla conservazione di tutto ciò che è suo, e che tiene alla sua esistenza, ed al proprio sostentamento, non ci sarebbe a far di meglio che francare a dirittura i boschi tutti e le foreste da ogni soggezione e dipendenza dal Ramo forestale; e far che di questo l' azione si manifestasse allora solo, che il privato interesse venisse in collisione col pubblico coll' arrestare quelle operazioni dipendenti dallo esercizio del diritto di proprietà, che offendessero l' interesse generale della società; richiamando poi in questi casi appunto gli agenti del Ramo forestale allo esatto adempimento de' doveri del loro ministero, ed infrenando ogni abuso o rilasciatezza, acciò non si ascriva a difetto di buone leggi quello di cui l' unica principale causa debbe riporsi nella malizia degli uomini.

Non per tanto è innegabile che de' boschi sottratti al dominio privato quelli che veramente trovansi in uno stato totale di deperimento sieno i boschi appunto della seconda classe, quelli che sono non amministrati ma solamente sorvegliati dagli agenti forestali, ed in ispecialità i boschi e le foreste delle prebende, rettorie e di altri benenefìcii ecclesiastici o laicali su' quali i beneficiati e gli usufruttuarii curanti del solo loro esclusivo vantaggio si permettono ogni operazione che a loro riesca profittevole, comechè a capo di non lungo volgere di anni debba portare l'ultima rovina di quelle proprietà, col danno di coloro che potrebbero essere chiamati al godimento di esse non meno, che dell' universale dei cittadini interessati alla conservazione delle boscaglie. Il che se da un lato potrebbe accennare ad una mancanza di sorveglianza negli agenti a ciò specialmente deputati, dall' altra potrebb' essere pure conseguenza di un difetto di poteri bastevoli ne' detti agenti ed efficacemente esercitarla: e quindi senza venire ed assimilare in massa, come ha fatto il progetto, tutt' i boschi del Regno a quelli dello Stato nella dipendenza dell' Amministrazione forestale, avrebbesi potuto più peculiari disposizioni prendere a riguardo di tali boschi, le quali avrebbero menate al conseguimento dello scopo prossimo dell' efficace sorveglianza, e dello scopo ultimo della conservazione de' boschi in generale senza

scuotere dalle basi il diritto sacro della proprietà. Quali si reputino i mezzi opportuni verremo mano mano esponendo.

Che se la necessità de' maggiori sacrifizii che si vogliono imporre alla proprietà privata si rinvenga nel bisogno dell'esterna difesa dello Stato, riconoscendo sempre la santità del principio: che non possa esservi vero rispetto alla proprietà dove lo Stato non ne riscuota dalle altre nazioni, e che la privata sia nella pubblica salute, non pare che dalla legge del 1826 questo principio sia stato per nessuna guisa trasandato o disconosciuto con la divisione de' boschi del Regno nelle tre classi di sopra discorse. Chè anzi essa detta al riguardo regole assai proprie a conseguire questo scopo santissimo, quali la Suprema Potestà nello spazio di oltre a 25 anni non ha creduto espediente di modificare, comechè disposizioni moltissime e svariate abbia emesse a tutela di altri speciali interessi. E puossi serenamente accertare che bene la legge del 1826 abbia provveduto al suo scopo, quando vedesi che, tale legge imperando, la nostra marina mercantile ha ricevuto un così rapido incremento, e la marina guerriera e tutte le altre armi che richiedono legnami da costruzione così potenti si son renduti da non temere al paragono di quelle di straniere nazioni.

E quanto maggiori risultamenti debbano derivare al nostro commercio ed alla nostra marina da guerra dallo slancio impresso dal Real Governo ad ogni intrapresa, che tenda ad aprire nuove e più facili comunicazioni a' nostri prodotti fra le diverse provincie del Regno non è chi non veda. Perciocchè riuscirà agevole allora il trasporto ne' cantieri dell'immensa quantità del legname da costruzione esistente ne' boschi dello Stato, che ora per difetto di strade rotabili va consumato malamente ne' luoghi circostanti, o resta condannato a sfidare i secoli avvenire, come ha veduto scorrere sul suo capo i secoli che furono. Ed accennando a questo mezzo come il più acconcio a conseguire interessi di tanto momento ci riserbiamo in appresso, discorrendo del diritto di prelazione della Marina sui legnami da costruzione, le altre potenti ragioni arrecare per le quali crediamo il diritto di proprietà privata sulle selve e sulle foreste non dover essere in più angusti limiti circoscritto.

Il principio adunque che informa il nuovo progetto di legge forestale nell'atto che non condurrebbe allo scopo, che i compilatori di esso si son proposto, sarebbe anzi produttivo di assai funeste conseguenze, come tutto ciò che tende a scrollare il diritto sacro della proprietà, fondamento e sostegno dell'edifizio sociale; e questo in tempi sgraziatamente vicini troppo ad un epoca, in cui l'anarchia non altramente avea saputo iniziare la sua opera di distruzione degli Stati e di ogni civil comunanza, che distruggendo in atto la proprietà per quindi venirne solennemente a proclamare ne' codici la completa abolizione.

Non può al certo essere duratura, e monumento di sapienza governativa una legge, che imponesse sacrifizii alla proprietà non giustificati da potenti motivi di pubblica salute: appena tali sacrifizii son cominciati a risentire e vien la necessità di rivocare la legge che li ha coman-

Digitized by Google

dati. Prova la legge del 1819, la quale essendo lesiva troppo della proprietà privata dovette esser rivocata nella parte attinente a' boschi ed alle foreste, per le frequenti suppliche de' privati proprietarii, o le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, e de' Consigli Provinciali contro di essa fatti pervenire al Real Trono. Il Sovrano istesso l' ha solennemente scritto in fronte della legge del 1826, che venne quella a sostituire. Il passato debbe renderne accorti per l' avvenire.

Il perchè la Consulta avendo unanimamente ripudiato il principio che governa tutto il progetto di legge, modificandone l' art. 6 ed altri molti nelle loro parti sostanziali comprensive degli enunciati mutamenti, e che formano il nucleo da cui si diramano gli altri disponimenti o di secondaria importanza del progetto, o tendenti ad attuare il principio anzidetto, sorge di necessità il bisogno che altro progetto venga formato su' principii che la Consulta ha creduto più convoniente adottare, ed in cui potessero fondersi le disposizioni utili o sagge del progetto rimesso dal Ministero, quelle della legge del 1826 cui la Consulta stimerà di conservare, e le altre nuove che de' nuovi principi presi a guida in tale lavoro saranno necessaria logica conseguenza.

E ciò si rende di tanto indispensabile in quanto che (tacendo i molti pregi del progetto i quali meglio saranno ravvisati nelle disposizioni di esso in questo secondo progetto trapiantate) altre mende vi si rinvengono per le quali si rende difficile seguire l'ordinamento degli articoli, e l'orditura propria del progetto. E tali son da reputare: quelle disposizioni per le quali s'invadono le attribuzioni di polizia rurale, che sola può dettar regole in vista dei speciali bisogni de' luoghi: quelle altre di puro regolamento che dovrebbero formare non già parte integrante della legge, ma sì un appendice ed un complemento della stessa: una mancanza di ordine in molte parti, per la quale gli articoli non sempre si succedono l'uno all'altro con quella connessione logica che è figlia del metodo: e quella troppa ingerenza degli agenti dell'Amministrazione forestale ed il loro necessario intervento per molti atti, che non riuscendo lesivi all' economia de' boschi riuscirebbero per questa via lesivi degli interessi de'proprietarii, atteso le cresciute indennità e vacazioni da dover a tali agenti soddisfare. E son pure difetti nel progetto una redazione talvolta non troppo purgata e poco dicevole alla dignità e semplicità delle leggi; ed una velleità e cangiare della legge del 1826 le epigrafi de' titoli e delle sezioni, allora pure che di que' titoli la piupparte degli articoli adotta, ed altre a sostituirne che la scienza del diritto pubblico e del dritto comune del Regno non può certo consigliare di accogliere: e così pure quando tace affatto degli agenti forestali e non ne fissa le attribuzioni; e quando sopprime a' dirittura i guardaboschi privati, ancora nel sistema di una completa assimilazione de' boschi privati a quelli dello Stato utili a conservare; e quando nel titolo de' reati e delle pene premette disposizioni generali che urtano col dritto penale del Regno, e che la legge del 1826 saggiamente aveva applicate per casi speciali, senza annunziarle in forma di principii regolatori

della materia - E questo per tacere dell'erroneità di altri singoli disponimenti che nella discussione del progetto si è rilevata, e che il raffronto a quelli del nuovo progetto farà più chiaramente ravvisare.

Per le quali considerazioni generali surta la necessità di formulare un nuovo progetto di legge forestale, che fosse conforme a' principii dalla Consulta nella discussione fatti manifesti, sarà pregio dell' opera di questo nuovo progetto indicare i principii regolatori, e come in un quadro generale presentare i titoli e le sezioni ond' esso si compone, e le ragioni che tale scompartimento della legge han suggerito, e i principii che ogni titolo di essa governano, acciò nello esame degli articoli si abbia sempre presente tutto quanto il contesto della legge.

§ II.

E facendoci noi alla esposizione di questi principii non è nostro intendimento venire dimostrando il bisogno o la necessità, in che ogni Civile Governo si ritrova di provvedere con leggi speciali, diverse da quelle che tutelano tutt' altra proprietà, alla conservazione ed al miglioramento de' boschi e delle foreste; quali vantaggi dall' esistenza di essi derivino alla pubblica salute ed alla ricchezza della nazione; quali i danni che la distruzione de' medesimi fosse per arrecare - Le son queste verità direm così intuitive, le quali non fa bisogno con ingegnosi e studiati argementi andar confermando, poichè si appresentano alla mente anche dei profani alla scienza lucidissime.

Difficile però oltre ogni dire riesce determinare i limiti, ne' quali l' azione di queste leggi protettrici dell' economia boschiva debbono andar ristrette; e se esse debbono regolare tutte sorte di operazioni, di cui le selve e i boschi sono suscettibili, ovveramente quelle sole, le quali ove fossero lasciate all'arbitrio di ogni proprietario urterebbero direttamente col fine che queste leggi speciali si propongono. Può non dimeno senza tema asserirsi che tali leggi debbono direttamente ed esclusivamente governare le operazioni di quest' ultima natura, su le altre di diverso genere potendo pure in alcuna parte dettar regole quando la natura propria de' boschi ne sia capace, o su di essi o per un diretto dominio, o per altro dritto qualunque di vigilanza governativa più immediata il governo creda manifestare la sua azione conservatrice.

Da ciò si fa chiaro come una legge forestale possa contenere disposizioni sopra tutto ciò, che tende all' amministrazione piena de' boschi dello Stato; e come per la tutela che lo Stato esercita sulle minori associazioni, o sopra quello che non è proprietà individuale possa riserbare a se, ed esercitare per mezzo de' suoi agenti non l' amministrazione de' boschi di questa classe, (perchè non ci sarebbe più proprietà dove non ci fosse dritto di amministrare le cose proprie) ma un' azione

Digitized by Google

puramente conservatrice, la sorveglianza cioè e la custodia di detti boschi; affinchè una prava amministrazione, o l'incuria nel custodirli non arrechi danno all'universale, danno a' proprietari medesimi, de' quali si è proclamato l'alto tutore.

Ma per quanto riguarda i boschi dei privati, i quali si trovano divisi in una miriade di piccole parti, la loro amministrazione non è, e non può essere sottoposta a regole particolari senza portare un grave attentato al dritto di proprietà. I tagli ne sono e debbono essere liberi: essi succedono a brevi periodi, perche questo sistema di operazioni meglio risponde all'interesse privato, ed a' bisogni sempre rinascenti delle famiglie. Voler fissare le epoche di questi tagli; circoscriverli da formalità preliminari; o in altro qualunque modo impedirne la libera amministrazione sarebbe qualcosa di troppo contraria al dritto sacro della proprietà, non giustificata da nessuna ragione d'interesse pubblico. Quest' interesse sarà in massima parte conseguito quando per tali boschi s'impediscano quelle operazioni, che menano ad un cangiamento di coltura, o ad una pericolosa innovazione del pristino, naturale stato de' medesimi.

Ondechè base del nuovo progetto di legge sarà la divisione de' boschi nelle tre classi, come nella legge del 1826, sottoponendo i boschi dello Stato in ogni loro parte all'Amministrazione forestale: i boschi de' Comuni de' pubblici Stabilimenti, de' Corpi morali laicali ed ecclesiastici non alla sola sorveglianza, come nella legge attuale, ma pure alla custodia degli agenti di detta amministrazione; affinchè nessuna operazione dannosa a' boschi accada non pur da parte degli estranei, ma sì da parte degli Amministratori e titolari dei medesimi, che non sia all'istante a conoscenza dell'Amministrazione generale, la quale potrà allora efficacemente spiegare la sorveglianza, onde la legge la investe: ed infine dichiarando liberi i privati nell'amministrazione de' loro boschi, limitarne le azioni ove mai per disboscamenti o dissodamenti, o per altre operazioni di diverso genere direttamente si attentasse alla conservazione di essi.

Secondo questo principio fondamentale verrà distesa tutta l'orditura della legge: e quando cadrà in acconcio in essa saranno inserite quelle disposizioni di massima, che i decreti o i rescritti posteriori avranno in seguito di lunga esperienza proclamate necessarie, sia interpetrando sia aggiugnendo sia derogando alla legge in vigore: orditura la quale in buona parte si comporrà di disposizioni della legge del 1826 e di disposizioni del progetto, prendendo dalla prima e i titoli e le sezioni e gli articoli, quando all'applicazione del principio da noi adottato saranno necessarii; prendendoli dal secondo, quando meglio rispondano allo scopo, che non fa la legge del 1826, o quando trattano materie omesse in quella legge, o tutelano altri speciali interessi malamente nella legge attuale riguardati. In guisa che il nuovo progetto sarà non la legge del 1826 modificata dal progetto, nè il progetto modificato dalla legge anzidetta, sibbene una fusione dell'uno e dell'altra (come si potrà agevolmente rilevare dall'indicazione degli articoli della legge e del progetto messi accosto ad ogni articolo di questo da noi redatto) con avervi inne-

Digitized by Google

state altre disposizioni novelle nell' una e nell'altra trasandate, comecchè utili e necessarie.

Abbiamo anzi portata la nostra avvertenza a ciò, che la legge non intervenga con le sue disposizioni se non quando abbia degl' interessi a tutelare, delle proibizioni a stabilire, delle pene a pronunziare, una procedura a statuire, ricordando le dotte parole di un giureconsulto moderno » essere cosa assai ben pensata quella di separare dal corpo della legge tutto ciò » che è puramente regolamentare; e che » niente sarebbe più acconcio a disgravar » la legislazione di questa divisione, ove » fosse sempre possibile, e sempre ben » fatta ». Per questa guisa dando a quel che debb' essere di sua natura stabile e permanente il carattere stabile e permanente della legge, viene lasciata al Governo la facoltà di modificare e di migliorare l'Amministrazione delle foreste nella sua parte organica interiore, e di approfittare così ogni giorno delle utili lezioni dell' esperienza, innovando o modificando non la legge che contiene principî regolatori, o sanzioni di massima, ma le parti accessorie della legge, che riflettono il modo di attuare le massime dalla legge proclamate.

Premesse tali idee generalissime ci faremo all' esame particolare de' titoli componenti il progetto, che si ha l'onore di presentare alla Consulta.

Essi sono tredici distinti colle seguenti epigrafi.

Titolo 1. *Disposizioni generali.*

Titolo 2. *Disposizioni comuni a'boschi ed alle selve dello Stato, de'Comuni, dei pubblici Stabilimenti e de' Corpi morali laicali ed ecclesiastici.*

Titolo 3. *Dell'amministrazione de' boschi e delle selve di proprietà dello Stato.*

Titolo 4. *Della vigilanza dell' Amministrazione generale su'boschi de' Comuni, de'pubblici Stabilimenti e de'Corpi morali ecclesiastici e laicali.*

Titolo 5. *Tagli pe' bisogni straordinarii dello Stato, e per casi di urgenza.*

Titolo 6. *Dello scortecciamento degli alberi frondosi e lineari, e dell'estrazione della manna e della resina.*

Titolo 7. *De' diritti di uso.*

Titolo 8. *Disposizioni tendenti a preservare dagl'incendii tutt'i boschi in generale.*

Titolo 9. *Riproduzione de'boschi e delle selve, miglioramenti, ed incoraggiamenti.*

Titolo 10. *De' reati e delle pene.*

Titolo 11. *Della procedura.*

Titolo 12. *Delle attribuzioni e de' doveri degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.*

Titolo 13. *Clausola derogatoria.*

Digitized by Google

§. III.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Senz' alcun dubbio puossi affermare che questo titolo sia il titolo più di ogni altro interessante di ogni legge forestale, come quello che debbe contenere i principii regolatori di tutta la legge, e porre per così dire le fondamenta dell' edifizio che su di esse i titoli posteriori debbono andare innalzando. Epperò qui più che altrove si facea mestieri di un ordinamento e di un metodo affatto logico, trapassando ordinatamente dalla definizione della materia che imprendesi a trattare alle sue diverse specie, e quindi a stabilire le regole comuni al genere ed alle specie, e quelle proprie di ciascuna specie, e gli effetti che di tale divisione sono la necessaria conseguenza. I quali principii, proprii di ogni metodo scientifico, non potevano altrimenti applicarsi alla materia de' boschi e delle foreste oggetto della legge, se non cominciando dalla definizione de' boschi, delle selve e delle terre salde, acciò potesse bene distinguersi quali terreni fossero da reputare soggetti al regime forestale, quali ad esso estranei; e facendo pei ad essa seguire la divisione de' boschi nelle diverse specie non per riguardo alla loro natura, ma sì in riguardo alle persone alle quali si appartengono, per determinare in prosieguo le diverse attribuzioni che gli agenti del Ramo forestale son chiamati dalla legge ad esercitare su di essi.

Ed a tale riguardo dov' era a definire i boschi non già attualmente esistenti e che tali sono per loro natura, ma quei che tali debbano essere per disposizione di legge non abbiam saputo seguire la distinzione della legge del 1826 de' terreni coltivati prima del 1815 o dopo il 1815, per così vedere se debbano essere o no reputati boschi. Perciocchè se l' interesse pubblico, ossia il danno che è derivato da' dissodamenti de' terreni a pendio, è l'unica ragione per cui queste terre coltivate, ma coverte di alberi selvaggi, debbono essere riguardate come boschi, questo principio di pubblico interesse non può essere distrutto da nessuna considerazione sul tempo, in cui la coltura è avvenuta; dovendo invece essere la sola attualità del danno, e l' impossibilità o la niuna volontà di apportarci riparo, l' unica guida nell'annoverare tali terreni fra que' boscosi e da rinsaldire; e dovendo per converso rispettarsi ogni altra coltura o dissodamento, che la prescrizione abbia legittimato comechè fatto in disprezzo della legge, quando nessun danno ne derivi alle popolazioni ed a' terreni circostanti.

Seguendo poi le orme della legge del 1826 e quelle del progetto siam proceduti a stabilire per regola il divieto di ogni disboscamento o dissodamento, perpetuo per le terre in pendio e solcate facilmente

dalle acque, temporaneo di venti anni, come il progetto propone, per le altre terre boscose che non presentassero un inclinazione maggiore di 10 gradi. In ciò ci siamo dipartiti dalla legge del 1826, che lasciava indeterminati i gradi di pendio, e dal progetto che li fissava a sei.

Abbiamo cioè ritenuta una inclinaziono non maggiore di 10 gradi più consona al sistema decimale che è il sistema proprio delle scienze esatte, e perchè le scienze agronomiche e naturali non trovando che possa derivare danno dalla cultura de' terreni di così leggiera inclinazione, non conveniva di troppo limitare la possibilità di accordare permessi di disboscamenti, che forse l' interesse istesso dell' agricoltura poteva suggerir necessarii.

Crediamo anzi opportuno che questo grado d' inclinazione non costituisca una regola inalterabile, ma possa invece e debba andar modificato secondo la diversa topografia delle provincie del Regno con appositi regolamenti da statuirsi per ciascuna provincia, intesi i Consigli Provinciali, giudici più di ogni altro competenti in materia d' interessi speciali e locali.

Disposizioni di questa natura tenendo alla conservazione de' boschi, coll' impedirne quelle operazioni che mirano direttamente a distruggerli, debbono essere comuni ad ogni sorta di boschi; epperò quì fra le disposizioni generali dovevano trovar luogo, come bene il progetto e la legge del 1826 han praticato.

E fra le disposizioni generali era pure da allogare quello, che stabiliscono il privilegio nella Real Marina e ne' Corpi facoltativi su' legnami da costruzione, rimandando poi nel titolo de' tagli le formalità necessarie all' esercizio di esso. Restava però a stabilire l' estensione da darc a questo diritto; punto difficile assai, e che si rannoda ad un principio di alto interesso governativo e nazionale.

Certamente nessuno può revocare in dubbio, che bisogna con mezzi speciali assicurare il servizio della Marina. L' onore della nostra bandiera, la sicurezza delle nostre coste, gl' interessi del nostro commercio non ammettono la possibilità di una contraria opinione. È ancor fuori controversia, che la Marina debba avere il diritto di scegliere ne' boschi dello Stato i legnami che il suo servizio reclama: lo Stato applica le sue risorse a' suoi bisogni: niente di più semplice: non resta che a regolarne il modo. Ma è egli necessario, che tale diritto sia nella stessa guisa esercitato ne' boschi della seconda classe, e che lo sia pure in quelli de' privati? Sarà anche troppo conciliato l' interesse di Stato col diritto di proprietà delle minori associazioni e de' Corpi morali su' boschi, quante volte la Marina sia avvertita prima di procedersi a' tagli ordinarii e regolari di venire a provvedersi de' legnami che istimerà necessarii; e che sia messa nella posizione di trovar il legname opportuno col riserbare in ogni taglio taluni alberi destinati coll' andar degli anni a questo speciale servizio dello Stato. Ed ove si voglia si estenda pure questo privilegio su' boschi anzidetti, come quelli che essendo sotto la tutela dello Stato, sono assimilati per molti versi e nella custodia e nell' amministrazione a' boschi della 1.ª classe, e che già per leggi in vigore non possono tagliarsi senza far precedere l' avviso alla Real Marina.

Digitized by Google

La difficoltà si rattrova nel volere estendere questo diritto a' boschi di privata proprietà. Non già che non sia alla Marina permesso concorrere all' acquisto del legname de' particolari, come ogni altro privato; l'interesse istesso del proprietario consiglia di dar la preferenza alla Marina sopra ogni altro, perchè quando il legname è destinato ad uno scopo speciale acquista un valore che altri non rinviene in esso, se voglia adoprarlo a' soliti usi della vita. Ma il pericolo è nel voler fissare un modo secondo cui tale diritto debba esercitarsi, così da far un obbligazione di ciò che dovrebb' essere un atto puramente volontario.

Non potrebbe certo negarsi che il diritto di scelta, o diremo il diritto di martellare ne' boschi de' privati, ove si concedesse alla Marina sarebbe una servitù poco in armonia col nostro diritto pubblico attuale, che vuole che ciascuno non debba contribuire a' pesi dello Stato se non in proporzione di ciò che possiede, e che esigendo il sacrifizio di una proprietà per ragione di utilità pubblica, solo per casi eccezionali la richiede, e non già nel senso di una completa soggezione di tutta una classe di proprietà. D' altronde questo non sarebbe solo una penosa servitù, ma sì un vero attentato al diritto di proprietà perciocchè ne sarebbero conseguenza: l'interdizione a' proprietarii di disporre a loro libito di ciò che loro appartiene: la necessità di dichiarare innanzi tempo l'epoca, in cui vogliono tagliare i loro boschi, allora forse che essi medesimi non sanno quando e quali parti di tali boschi debbono tagliare: il tremendo bivio o di sottostare ad ammende e pene corporali, qualora a tali disposizioni non si uniformassero, o di perdere l' occasione propizia a' loro familiari interessi, che talvolta non ammette la dilazione non già di mesi ma nemmeno di giorni al compimento di tali operazioni: e forse pure la necessità di dover tagliare per l' avviso già dato alla Marina, quando i loro bisogni o altre circostanze impreviste li costringono a recedere da una primiera determinazione.

Le quali ragioni a noi son parse così imponenti, che siamo venuti nella idea di niente innovare a quanto la legge del 1826 stabilisce in proposito, richiamando qui le osservazioni innanzi fatte del non dover imporre alla proprietà privata sacrifizii oltre il bisognevole, massime quando lo Stato trova ad esuberanza come soddisfare a questi speciali bisogni ne' boschi proprii ed in quelli de' Comuni, dei pubblici stabilimenti e de' corpi morali, su' quali siam pure venuti ad estendere un tale privilegio.

Ed in questo nostro pensamento siamo stati confortati dall' esempio della Francia, la quale riformando nel 1827 il suo codice forestale non seppe altrimenti conciliare l' interesse nazionale ed il privato se non concedendo alla marina il diritto di scelta ne' boschi de' particolari per soli 10 anni, e con moltissime restrizioni; così che esso è già da lunga pezza svanito. E si noti che la Francia non veniva per questa via a costituire una novella gravezza sopra tali boschi, come dovremmo far noi, ma si faceva invece ad escntarneli affatto, mentre quel diritto era stato in vigore sin da' tempi di Luigi XIV nel 1669, epoca in che fu redatto il primo codice forestale, ed anche

prima di quell' epoca. Arrogi che la Francia trovasi in una specialità di condizioni e di bisogni in cui non siam noi: perciocchè la statistica di quel paese offre una estensione di suolo boscoso di 6,500,000 ettari, de' quali 1, 100, 000 ettari solamente appartengono allo Stato, 1, 900,000 a' Comuni e pubblici Stabilimenti, ed i rimanenti 3,500,000, ossia più della metà di tutto il suolo forestale della Francia, ai privati. Cosicchè la marina di una potente nazione, di una nazione marittima di prim' ordine, che deve con potenti eserciti e più potenti flotte difendere i suoi vasti possedimenti europei, africani, ed americani, e mantenere la sua influenza nella politica Europea non ha diritto al presente di scegliere i legnami da costruzione che in uno spazio ben ristretto di rincontro alle grandi esigenze del suo servizio. Potremmo noi nel nostro Regno, i cui bisogni debbono essere di necessità più limitati per la sua minore politica importanza, concedere il dirittto di scelta alla Marina anche su' boschi privati in onta de' più sacri diritti di proprietà, e quando ha un così vasto campo da esercitarlo scegliendo ne' boschi de' Comuni, de' Corpi morali, dello Stato, i quali comprendono i quattro quinti del suolo forestale del Regno, il che è forse già troppo pe' bisogni del suo servizio? A noi non è sembrato nè logico, nè necessario, nè utile stabilire tale nuova servitù su i boschi de' privati: pensando che un buon governo de' boschi della 1.ª e della 2.ª classe, a cui la presente legge in ispecial modo intende, debba riuscire più opportuno a fornire buoni legnami da costruzione alla Marina, che non sarebbe dando maggiore estensione a questo privilegio.

E con ciò poniamo termine all' esame delle materie trattate nel titolo 1.° della legge.

TITOLO II.

Disposizioni comuni a' boschi ed alle selve dello Stato, de' Comuni de' pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali laicali ed ecclesiastici.

Questo titolo non può presentare molte osservazioni. Esso non era nel progetto, perocchè le disposizioni contenute nel 2.° titolo di questo sono relative ad ogni specie di boschi: l' adozione del nuovo principio della divisione de' boschi in tre classi richiedeva l' esistenza di questo titolo com' è nella legge del 1826. Conseguenti al metodo scientifico da noi tracciato di procedere ordinatamente dal genere alla specie, dopo le disposizioni generali comuni a tutte sorte di boschi era mestieri che quelle seguissero proprie dei boschi della 1.ª e della 2.ª classe.

Se non che abbiam creduto per maggior chiarezza dividere questo titolo in quattro sezioni. La 1.ª portante l'epigrafe: *Della misura e limitazione de' boschi*

e delle selve, e la seconda; *de' tagli e delle operazioni relative* comprendono disposizioni tolte dal titolo 2.° della legge attuale, modificate da quelle del progetto. La terza intitolata: *Dell' esercizio del dritto di prelazione della Real Marina e de' Corpi facoltativi, e del censo degli alberi atti a costruzioni navali* contiene disponimenti, che nella legge del 1826 si trovano sparsi nel titolo 2.° e 3.° e che a noi è paruto buono raccogliere in una sola sezione, quanto la Marina, può esercitare il dritto di prelazione anche ne' boschi della 2.ª classe, e che per questi boschi pure son da conservare degli alberi a moggio per seme o di speranza, ovvero destinati alle costruzioni navali. La 4.ª sezione infine parla in generale *della custodia de' boschi, delle selve e delle terre salde*; e sotto questo titolo dovev' essere tale seziono allogata dopo che per noi si è adottato il principio, che anche i boschi della 2.ª classe debbono essere custoditi dagli agenti dell' Amministrazinne forestale. Parlando poi della custodia abbiamo serbata la dicitura che è nel progetto, riservando ad un regolamento l' indicaziono de' modi, secondo i quali la custodia debbe esercitarsi.

TITOLO III.

Dell' Amministrazione de' boschi e delle selve di proprietà dello Stato.

Questo titolo, che noi abbiamo dovuto anche inserire nel nostro progetto, contiene molto meno disposizioni che il titolo corrispondente della legge del 1826; avvegnachè tutti gli articoli dal 51 al 62 relativi al diritto di visita della Marina ed al censo degli alberi atti a costruzioni navali siano stati compresi nel titolo di anzi esaminato, e propriamente nella terza sezione, e gli articoli 66, 67 e 68 formeranno oggetto di un altro titolo a parte, riguardante i miglioramenti dei boschi e delle selve. — Per cosiffatto modo il titolo versa unicamente sull' amministrazione di detti boschi, sul modo come debba procedersi a' tagli, come alle martellate degli alberi da seme e di speranza, in qual modo alle aggiudicazioni e sugli obblighi degli aggiudicatarii. Ed in ciò ci siam valuti delle disposizioni della legge esistente e di quelle del progetto, ritenendo le prime quando le abbiam credute per se sole conducenti allo scopo, ovvero innovandole con le altre del progetto dove queste ci son sembrate a quelle preferibili: innovamenti che la discussione degli articoli potrà far rimarcare in ogni loro parte così, come non potremmo in un cenno generale di tutto l'ordinamento della legge.

Stimiamo però necessario avvertire che nell' ignoranza se la nuova legge silvana, laddove fosse dalla Maestà del Re sanzionata, venga contemporaneamente pub-

4

Digitized by Google

blicata per l'una e l'altra Sicilia ovvero pubblicata pria pe' dominii continentali si vada poscia ad estenderla ai dominii insulari con Sovrana determinazione, come per la legge del 1826 fu praticato col decreto de'26 Marzo 1827, ci siamo astenuti d'inserire nel progetto quelle disposizioni che sarebbero state necessarie nella prima ipotesi, e che il decreto anzidetto ci avrebbe opportunamente offerti. E ciò per la ragione ancora, che il progetto rimesso dal Ministero non accenna affatto a questa pubblicazione simultanea della legge nelle due parti del Regno, e perchè riuscirebbe facilissima cosa aggiugnere tali disposizioni, quando quella ipotesi fallisse.

TITOLO IV.

Della vigilanza dell' Amministrazione Generale su' boschi de' Comuni, dei pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali laicali ed ecclesiastici.

Avendo discorso della custodia de'boschi della 2.ª classe in proposito de' boschi dello Stato, per essere regolata da comuni disposizioni, questo titolo non dovea andare con epigrafe diversa da quella, che ha il titolo IV della legge in vigore, e di esso le disposizioni siamo in gran parte venuti a fondere nel titolo in disame. Abbiamo però rimandati gli articoli 74 e 75 al titolo de'miglioramenti a cui avevano stretta relazione, e l' art. 76, relativo all' interdizione del pascolo degli animali caprini ne'boschi e nelle selve, fra le disposizioni comuni ai boschi della 1. e della 2. classe, perchè a' boschi dello Stato deve riuscire tale divieto così giovevole, come a' boschi de' Comuni e degli Stabilimenti pubblici.

Abbiamo stimato però nell' interesse dell' economia boschiva, ed a rendere produttiva di utili risultamenti la sorveglianza dell' Amministrazione generale inserire un articolo nuovo pel quale ogni operazione di taglio dev'essere preceduta da un avviso agli agenti dell' Amministrazione delle foreste, acciò non avvenga in tempi, che riuscirebbe nociva alla conservazione dei boschi.

Fa parte pure di questo titolo un nuovo articolo col quale è stabilito: che le vendite de' tagli e gli affitti de' prodotti de' boschi della 2. classe vanno regolati colle norme proprie dell' amministrazione de' beni di proprietà di tali corporazioni; e che nel caso di aggiudicazione de' tagli debbono osservarsi dagli aggiudicatarii le formalità stabilite per gli aggiudicatarii dei tagli ne' boschi dello Stato. Il che è conseguenza della tutela cui il Governo esercita sopra le minori associazioni, alle quali i detti boschi appartengono.

Da ultimo viene un articolo che non era nella legge del 1826, ma formava quasi un comma dell' art. 34 di detta legge, con cui si dichiara: che le disposizioni comprese ne' titoli 2. 3. e 4. non riguardano i boschi de' privati, salvo le eccezioni dalla

legge stabilite; e che questi essendo tenuti a provvedere per proprio conto alla custodia de' loro boschi possono nondimeno in casi straordinarii di urgenza, e di pericolo imminente invocare l'aiuto de'guardaboschi dello Stato. Con che non siam venuti certo a stabilire un privilegio a favore de' privati, ma invece ad applicare il principio *che lo Stato dee tutelare le persone e le proprietà de' cittadini da ogni offesa*, anche su' boschi che son parte di tale proprietà; avuto pur riguardo all' altra considerazione, che l' ausilio richiesto alle guardie forestali sarebbe dimandato a persone costituenti parte integrante della forza pubblica della provincia, e che sotto questo aspetto, quando fosse legalmente impetrato, non potrebbe esser per nessuna guisa rifiutato.

TITOLO V.

Tagli pei bisogni straordinarii dello Stato, e per casi di urgènza.

La mancanza di questo titolo costituiva una lacuna nella legge del 1826: il progetto ha dato provvide disposizioni al riguardo nelle due sezioni, in cui va naturalmente distribuito. E noi non abbiamo non saputo adottarle, con le modifiche, che il diligentissimo Consultor Commessario ha creduto saggiamente arrecarvi, delle cui dotte osservazioni ci siamo ampiamente valuti pure in altre parti della legge, comunque avessero potuto sfuggire nella discussione preparatoria del progetto. Di ciò la Consulta avrà l' agio di persuadersi nell' esame de' singoli articoli.

E seguendo il voto emesso in proposito de'tagli pe'bisogni straordinarii dello Stato, questi tagli abbiamo ristretti unicamente a' boschi della 1ª e 2ª classe, conseguenti al principio innanzi adottato (su cui non accade ora ritornare) e perchè i boschi de' privati ordinariamente amministrati a tagli periodici assai brevi non avrebbero potuto offrire il legname opportuno, che dev' essere per questi bisogni speciali con modi affatto speciali allevato.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Dello scortecciamento degli alberi frondosi e lineari, e dell' estrazione della manna e della resina.

Questo titolo non è nella legge del 1826, si trova invece nel progetto, il quale molte disposizioni in riguardo allo scortecciamento ha desunte dal decreto e regolamento de' 2 settembre 1832, ed altre novelle ha dettate in riguardo alla estrazione della manna e della resina. Noi riconoscendo la utilità di queste disposizioni abbiam dovuto però ritenere la distinzione innanzi tracciata di separare affatto dal corpo della legge quelle disposizioni, che non sanzionano massime generali, e che tenendo al modo di esecuzione e di applicazione de' principii dichiarati nella legge sono di natura puramente regolamentare. Però in questo titolo abbiamo inserito gli articoli 1 e 2 del regolamento del 1832 ridotti in un solo, il quale comprende il divieto dello scortecciamento di ogni albero silvano fruttifero in piedi, e l' eccezione in proposito delle querce-sughero e degli altri alberi frondosi e lineari destinati ad abbattersi, de' quali la legge permette il taglio; ritenendo un tale articolo più opportuno de' corrispondenti che sono nel progetto. Abbiamo conservato il divieto del progetto circa lo scortecciamento in piedi delle selve cedue castagnali; ed in altro articolo il divieto d' intaccare gli alberi lineari e resinosi per estrarne resina o manna senza precedente permesso dell' Amministrazione forestale. Abbiamo poi rimandato ad un regolamento da formarsi, e che debbe comprendere le disposizioni di quello del 1832 e le altre nuove del progetto circa la estrazione della manna e della resina, il metodo a seguire in tali operazioni, ed in quelle dello scortecciamento delle querce-sughero e degli alberi lineari.

Per cosiffatta guisa dalla lettura della legge conoscerà l' universale de' cittadini quali siano i fatti leciti, quali i vietati, e non si sarà dato il carattere stabile e duraturo della legge a que' disponimenti, che sono intrinsecamente variabili a seconda de' bisogni della società, o delle nuove scoperte della scienza; ed il Governo sarà così messo nella felice posizione di modificarli senza modificare o abrogare tutta quanta la legge.

E qui cade in acconcio d'osservare come i privati ancor essi non debbono andar esenti dalla vigilanza governativa degli agenti forestali allora pure, che le loro operazioni non sono propriamente un disboscamento o dissodamento. Avvegnachè potendo indirettamente operazioni credute innocenti produrre il dannoso effetto del deperimento delle piante, e quindi la distruzione de' boschi, massime se la speranza di ritrarre un grande utile im-

Digitized by Google

mediato comunque seguito dalla perdita della proprietà rincora a tali operazioni, conveniva infrenare per questi casi la libera disposizione de' privati su' boschi e selve di loro proprietà; e per conseguente i precetti legislativi racchiusi in questo titolo renderli comuni ed obbligatorii pe' boschi de'privati, come lo sono per quelli dello Stato, de'Comuni, Stabilimenti pubblici e Corpi morali. E tanto si è da noi operato.

Facciamoci all' esame del

TITOLO VII.

De' diritti di uso.

Se v' ha materia meritevole della più alta considerazione nella formazione d' un codice forestale è senz'alcun dubbio quella relativa a' diritti di uso su' boschi e sulle terre salde.

È in generale troppo conosciuto come per l' abuso di questo diritto di uso i boschi siano stati condotti all' ultima rovina, e che adesso si abbia a deplorare la gran facilità, con cui tali diritti si concedevano in un epoca, che il territorio del nostro regno era rivestito di superbe foreste, e come poco in allora si guardasse alle tristi conseguenze che tali concessioni dovevano di necessità seco portare. Sarebbe superfluo riandare l' origine di tali servitù assai bene denominate *divoratrici*: esse si riportano alla storia politica del regno: partecipano più del diritto pubblico che del privato: e comunque si addimandino diritti di *uso* comprendono in se i diriiti talvolta non di un semplice usuario, ma sì quelli di un *usufruttuario* — Indubitatamente però qual che possa essere l' estensione di questo diritto, per quanto legittima ne sia l' origine, esso non può sottrarsi all' azione di due principii l' uno di ragion privata, l' altro di ragion pubblica: il primo *che ogni diritto di uso debbe esercitarsi senza toccare la sostanza della cosa*, senza cioè distruggere la cosa su cui si esercita: il secondo *che per ragioni di pubblica utilità questo diritto può essere regolato nel suo esercizio, e quand' occorra andar soggetto ad una espropriazione.*

E di vero se un proprietario, al quale è lecito di usare e di abusare della cosa che gli appartiene in pieno dominio (distintivo proprio del diritto di proprietà) può essere dispogliato di ciò che è suo per ragione di pubblico interesse; se per vantaggiare l' economia boschiva, e per evitare i danni ehe arreca lo scadimento de' boschi si vietano a lui non solo quelle operazioni che menerebbero alla distruzione delle proprietà boscose, ma pur quelle relative ad un semplice cangiamento di coltura: sarebbe egli logico che il pubblico interesse dovesse affatto spariro dinnanzi al diritto di un semplice usuario, o che questi per una incerta deter-

Digitized by Google

minazione del suo diritto, o per uno sconsigliato esercizio di esso, potesse impunemente produrre in una proprietà non sua quel danno, che al proprietario s'impedisce di arrecare nei boschi di suo assoluto dominio? L' esperienza di molti anni ha dimostrato quanto riesca esiziale a' boschi il diritto di legnare ed ogni altro dritto di uso nel modo, onde attualmente si esercita. Lunghe processure; nessuna provvidenza governativa: danno sempre crescente è stato l' effetto di tale esercizio: danno universale provveniente dalla distruzione de' boschi: danno più speciale pe' futuri chiamati al godimento di tali diritti, i quali per l' abuso degli attuali usuarii trovano distrutta la cosa, su cui esercitare l' uso per l' avvenire.

Il perchè veduto come l' art. 77 della legge non può solo colle sue disposizioni suffragare in materia di tanto rilievo, a noi è paruto opportuno di avvalerci di altre disposizioni che all' uopo ci offre la legge forestale di Francia; disposizioni per le quali si permette al proprietario di un bosco (sia lo Stato, sia un Comune sia un privato) di accantonare una parte di esso e concederla in piena proprietà in compenso del diritto di legnare esercitato su tutto quanto il bosco: non che di riscattare le altre servitù, come del pascolo o di simil natura, previa corrispondente indennità, quantevolte i bisogni speciali di una contrada non rendessero indispensabile l'esistenza di tali servitù. Ci è parso utile concedere questo diritto al proprietario e non all' usuario: ed insino a quando l' accantonamento o il riscatto non si operassero (perchè richiedono di necessità tempo e spese), stabilire i modi come l' esercizio del diritto di uso debba esser regolato, acciò non riesca nocivo; adottando all' uopo diversi articoli della legge francese in quella guisa che la francese ne ha adottati dalla nostra legge del 1826, ed altri del progetto che son sembrati pure adatti alla materia.

L' esame di tali articoli mostrerà ancor più la giustezza delle idee sviluppate.

TITOLO VIII.

Disposizioni tendenti a preservare dagli incendii tutti i boschi in generale.

Non ci fermeremo sopra questo titolo. La legge del 1826, il progetto contengono disposizioni simili affatto, o varianti appena in qualche parola: noi non dovevamo se non trasfonderle nel progetto che vi presentiamo. Ci passeremo quindi da ogni discussione o giustificazione sul riguardo dovendo ritrovar buoni ed utili quei disponimenti di legge, che la scienza abbia proclamati saggi ne' suoi principii: l'esperienza dimostrati benefici negli effetti.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Riproduzione de' boschi e delle selve , miglioramenti ed incoraggiamenti.

Questo titolo va spartito in tre sezioni, delle quali la seconda e la terza sui miglioramenti e sugl' incoraggiamenti si compongono di disposizioni tolte dal titolo 8 del progetto, ovvero di altre che quà e là nella legge del 1826 si veggono sparse, già confortate del voto favorevole della Consulta. Ci è sembrato però non che utile indispensabile a queste due premettere una prima sezione, la quale avesse dovuto trattare esclusivamente della riproduzione delle foreste, questione all' ordine del giorno da oltre a due secoli, che noi non pretendiamo di sciogliere, ma su di cui atteso la sua grandissima importanza vogliamo richiamare l' attenzione del Governo.

In effetti se immensi sono i vantaggi, che dalla esistenza de' boschi particolarmente su' monti ci provengono, nessun dubbio che prima cura di un provvido Governo, vero interprete degl' interessi contemporanei e degl' interessi delle future generazioni, debbe essere quella di adottare energici temperamenti per conseguire lo sviluppo di novelle selve tra le erte cime già calve de' nostri monti, tra le balze già cominciate a slamarsi, lunghesso le sponde de' fiumi e de' torrenti ed in tutti que' luoghi infine, che non si avrebbe dovuto far giammai disboscare.

E ciò non altrimenti può addivenire se non mediante l' iniziativa del Governo il quale a spese dello Stato dovrebbe ordinare, in seguito di una accurata statistica, delle seminagioni ne' luoghi dove non vi ha vestigio alcuno di alberi selvaggi, e ne' boschi di qualunque classe fatti grami di alberi per incendii, per cataclismi, per tagli irregolari non riprodotti, o per altra causa qualunque. La difesa di questi luoghi, affin di allontanare dal novellame il dente degli animali; una rigorosa custodia (temporanea pei boschi di proprietà privata riprodotti a cura dello Stato e non da' proprietarii che si fossero rifiutati alle insinuazioni dal Governo ricevute) affidata agli agenti dell'Amministrazione forestale, congiunta alla sorveglianza de' proprietarii o amministratori di tali terre sarebbero utili provvedimenti, che assicurerebbero il risultato di tali opere di restaurazione. Delle spese il Governo si rivarrebbe da' Comuni e pubblici Stabilimenti a rate annuali, e pe' boschi privati dagli attuali possessori delle terre rivestite di nuove foreste, sulle quali troverebbe l' assicurazione di ciò che per ispese di riproduzione e custodia avrà dovuto erogare.

Si comprenderà di leggieri come nella legge noi non abbiam potuto che gettare questi principii: il modo come venirli

applicando debbe essere l'oggetto di apposito regolamento tra perchè tali disposizioni non potrebbero essere utilmente inserite nella legge, e perchè esse debbono essere l'effetto di accurate indagini sulla situazione topografica de'boschi da restaurare, e de' lumi che le persone specialmente versate nelle scienze agronomiche possono soltanto somministrare.

TITOLO X.

De' reati e delle pene.

Siamo adesso a discorrere di una parte accessoria di ogni legge, ma essenziale quanto la legge stessa, perchè assicura la esecuzione de' precetti in essa contenuti; cioè delle pene alle quali trae la violazione della legge.

Nella formazione di un codice penale principale obbietto dev'essere al certo quello di serbare un esatto equilibrio tra la pena che è la *perdita de' diritti* dalla società garentiti, ed il reato che è la violazione de'corrispondenti *patti sociali*, acciò nella loro applicazione non riescano ingiuste le leggi punitive. Le pene dunque debbono corrispondere alla *qualità* ed al *grado* de'reati. Bisogna però confessare che questo principio non è stato con iscrupolosità osservato nella compilazione del progetto, il quale per molti reati commina pene troppo severe, e quali la legge del 1826 non istabilisce, e per lo più spesso la prigionia, dove la legge del 1826 commina semplici ammende: per forma che un reato forestale commesso dal proprietario sulla cosa di sua appartenenza trovasi spesso punito, come quello consumato da un estraneo sul fondo alieno: e ciò perchè esaurita la scala penale pe' leggieri reati mancano le pene più severe pe' reati di maggiori entità.

Conseguenza necessaria di questa eccessiva rigidezza è per l'ordinario la impunità, rendendosi oltremodo ingegnoso colui che è chiamato ad applicar la legge per minorarne gli effetti, o per sottrarre affatto il colpevole all' azione della medesima.

Conseguenza della sproporzione delle pene fra loro è la distruzione dell' interesse nel delinquente a non progredire oltre nella consumazione del reato, perchè quegli trova il suo vantaggio, appetto al rischio di subire una stessa pena e nella speranza di evitarla, di spingersi innanzi a raggiugnere i più lontani effetti dell' azione criminosa.

Arrogi che il progetto in tanta austerità di pene e nel tempo istesso che viene a stabilire pe' reati forestali le qualifiche del valore, del tempo, e della violenza (anche della violenza pubblica quasi si trattasse di misfatti) tace per intero della *transazione* ammessa nella legge in vigore con molta sapienza; perciocchè non di

rado la pena si rende dura o indiscreta per circostanze minoranti o scusanti, e la transazione, circoscritta ne' limiti ad essa segnati dalla legge attuale, è a questo male ottimo rimedio.

Per le quali considerazioni abbiamo ritenuto in generale l'ammenda quale pena ordinaria per tutt' i reati commessi dai proprietarii ne' loro boschi, accoppiandovi, quando la gravezza della trasgressione il richiede, qualche pena di polizia, come il mandato o la detenzione. Con questa norma siamo proceduti oltre a stabilire pene maggiori per altri reati commessi dagli estranei, salve sempre quelle prescritte nelle leggi penali del regno laddove l'offesa alla proprietà puniscono più severamente che non fa la legge attuale, la quale commina pene unicamente nell'interesse dell'economia boschiva; rispettando pur così il principio che la pena maggiore debba assorbire la minore. E questo n'è sembrato il solo mezzo conducente, perciocchè si raggiugne per esso la punizione del colpevole, e si forma un fondo dal ritratto delle ammende che nella legge viene in massima parte destinato a migliorare i boschi e ad incoraggiare con premii coloro che intendono a questo scopo utilissimo.

Un quadro sinottico de' reati forestali e delle pene, che la legge del 1826 ed il progetto per ciascuno di essi comminano, esibito nel momento della discussione degli articoli spianerà di molto la via a conoscere la gradazione che nella distribuzione delle pene conviene serbare.

In riguardo poi alle sezioni, nelle quali tutto il titolo è spartito esse son quattro cioè:

1. *Disposizioni generali.*

2. *Pene per disboscamenti o dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio o in contravvenzione delle ordinanze.*

3. *Pene pe' tagli ed altre operazioni dannose agli alberi.*

4. *Pene per altri reati relativi ai boschi, alle selve, ed alle terre salde.*

Ed in questo ordinamento ci siamo piuttosto al progetto appigliati che alla legge, la quale nella 4.ª sezione intitolata *pene pe' reati commessi ne' boschi dei privati* contiene un solo articolo portante: che i reati avvenuti in detti boschi saranno puniti con le pene stabilite nella sezione 3.ª pe' reati commessi ne' boschi dello Stato, da' Comuni e Corpi Morali, qualora il privato proprietario ne quereli l'autore; articolo il quale va assai bene allogato in fine delle disposizioni generali. E così abbiamo fatto; dividendo poi la 3.ª sezione della legge del 1826 in due che formano la 3.ª e la 4.ª di questo titolo, ed estendendo ai boschi in generale quelle che erano disposizioni dettate nell'interesse dei boschi della 1.ª e della 2.ª classe.

Ed a ciò siamo stati pure indotti dalla maggior chiarezza che si ha nel vedere riunite in una sezione a parte le pene pe' reati commessi esclusivamente sugli alberi; de' quali reati il numero si vede di molto accresciuto per nuove proibizioni, le quali nel progetto attuale si rinvengono e che nella legge del 1826 non esistevano; o perchè esistendo il divieto mancavano in essa le corrispondenti penali sanzioni.

La strettezza del tempo non permette che noi venissimo ad esporre gli altri in-

Digitized by Google

novamenti di minor importanza apportati a questo titolo della legge forestale; saranno però fatte apportunamente rilevare, e saranno giustificate quando saremo alla disamina degli articoli, ne' quali esse disposizioni sono comprese.

TITOLO XI.

Della procedura.

E sul riguardo non occorre dire troppe cose essendo a tutti noto, come riesca inutile ogni qualunque codice sia civile sia penale, e rimangano lettere morte tutt' i più bei precetti di esso, quando non si fermino le regole, secondo le quali sperimentare in giudizio i diritti dalla legge assicurati, o giudiziariamente perseguitare coloro, che le leggi proibitive infrangessero. Per questo mezzo si evita l' impunità, si evita l' arbitrio.

La leggo del 1826, ed il progetto concorrono con disposizione pressochè similissime a fermare le norme da seguire nei giudizii per trasgressioni delle leggi forestali: adottandole noi non avremo da addurre ragione di sorta, valendo per tutte quella di essere state trovate sagge per un volgere non breve di anni; e dove il progetto dalla legge si discostava noi alla legge siamo ritornati, guidati pure dalle sapienti osservazioni del Consultore Commessario, che a dovizia in questo titolo, come negli altri del progetto, si trovano sparse.

Se non che abbiamo stimato opportuno ridurre in una sezione a parte gli articoli relativi alla transazione ed alla prescrizione, come quelle che tendendo sebbene per diverse vie ad estinguere ogni azione provegnente dal reato forestale concorrono nullameno in uno scopo affatto simile.

Ed in riguardo al periodo necessario per prescrivere sulla considerazione, che un sistema legislativo di un popolo allora può dirsi perfetto, quando delle regole di dritto più ristretto sia il numero delle eccezioni, abbiamo creduto alle disposizioni contenute nell' articolo 143 della legge e nell' articolo 208 del progetto le altre sostituire che sono negli articoli 615 e 616 ll. di Proc. Penale, non trovando ragioni, perchè la prescriziono per le contravvenzioni in materia forestale debba essere regolata come la prescrizione pe'delitti, quando costituiscono reati punibili con pene diverse.

E sul proposito crediamo non inutile un ultima avvertenza, cioè che avendo il progetto proposto pene non solo pe' disboscamenti e dissodamenti delle terre salde o boscose, ma ancora per la coltivazione e ricoltivazione successiva de'terreni dissodati, delitti forestali di tale specie non andrebbero mai soggetti a prescrizione, venendo ogni anno per effetto della cultura riprodotta quella operazione prima del dissodamento: il che sarebbe qualcosa contra-

ria ad ogni principio di ragion naturale e legale. Epperò quelle parole di *coltivazione* e *di ricoltivazione* son da sopprimere negli articoli ne' quali il progetto avea creduto d' inserirle; dovendo il principio della imprescrittibilità valere unicamente quando da tali operazioni derivi danno a' terreni circostanti, e non sia provveduto con opportuni ripari. Il che si verificherebbe solamente nel caso previsto dagli articoli 2.° e di questo progetto, relativi alle terre messe a coltura, e non riparate nel termine voluto dalla legge.

TITOLO XII.

Delle attribuzioni, e de' doveri degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.

Tornava impossibile formare una nuova legge forestale, e tacere affatto degli agenti preposti specialmente a vegliarne l' osservanza.

Senz' alcun dubbio non è necessario che nella legge si venga a fondere tutta l' organica dell' Amministrazione forestale, e si parli de' rapporti che intercedono tra i più alti impiegati e gli ultimi di questo ramo importante della pubblica amministrazione, e de' loro soldi e delle loro divise, e di altre cose di simigliante natura. E questa tale materia la quale come da un lato non tiene strettamente alle regole riguardanti l' economia de' boschi, così dall' altro essendo di una natura variabile e soggetta a continui mutamenti pe' bisogni diversi, che a seconda de' tempi il servizio di questo ramo potrebbe richiedere, bene debbe formare oggetto di speciali Sovrane determinazioni.

E ciò è tanto più indispensabile nel momento attuale, che la custodia de' boschi della 2.ª classe si va ad affidare pure agli agenti dell' Amministrazione forestale: però non potrebbesi senza errare tenere a norma le disposizioni che la legge vigente detta sul riguardo, dovendo invece il Governo per le conoscenze statistiche dei boschi della 1.ª e della 2.ª classe, che già forse possiede, essere il solo che possa sopra dati certi e sicuri stabilire il numero degli agenti necessarii alla conservazione ed alla custodia de' boschi, e determinare i rapporti gerarchici che debbono regolare la vita interna di tale ramo interessantissimo della civile amministrazione.

Quindi con tanta maggior cura debbe sottrarsi un tal punto alle nostre indagini, in quanto il Real Governo avendo un vastissimo campo aperto a se d' innanzi potrebbe apportare in questo lato del pubblico servizio tutti quegl' immegliamenti che una lunga esperienza avrà dimostrati necessarii, e sull' esempio di colte nazioni istituire pure, se il trovi conducente, delle scuole forestali, nelle quali venissero i giovani formandosi, ed acquistando quelle cognizioni teoretiche e pratiche, che dovrebbero essere il necessario corredo di

chi specialmente intende alla importante bisogna della conservazione e dell' incremento delle nostre selve e delle nostre foreste.

Non è però il medesimo di quegli altri dettami di legge, che riflettono i rapporti di questa classe di agenti del potere di rincontro alla massa de' cittadini. È necessario che sia conosciuto quali attribuzioni la legge concede a tali pubblici funzionarii, quali doveri a' medesimi incumbono, affinchè i cittadini tutti che vi hanno interesse, sieno i primi giudici della legalità dell' operato di essi, e conoscano quando debbono chinare la fronte dinanzi a' Ministri della legge, quando respingere un abuso che si voglia covrire del manto di una falsa legalità. La definizione di tali attribuzioni è già sparsa in molte parti della legge; conveniva però in un titolo a parte fermare norme generali per quelle altre, che essendo inerenti alla qualità di agenti forestali o non fossero state accennate, o non troppo lucidamente risultassero dall' insieme della legge istessa. Conveniva assicurare l'adempimento de' doveri degli agenti e delle guardie forestali, chiamandoli risponsabili de' guasti e de' danni cagionati ne' boschi commessi alla loro custodia, e passibili delle ammende, alle quali i delinquenti sarebbero stati condannati se a tempo denunziati; conveniva parlare de' guardaboschi privati, e definirne le attribuzioni e i doveri. Questo è appunto ciò che forma l' oggetto del presente titolo, nel quale a molte disposizioni novelle altre si veggono frammiste già provvidamente dettate nella legge del 1826 sotto il titolo istesso.

TITOLO XIII.

Clausola derogatoria.

L' abrogaziono delle leggi è conseguenza necessaria di disposizioni nuove sulla stessa materia: ad ovviare però ogni difficoltà giova dichiarare espressamente tale abrogazione; ed in conformità del principio della non retroattività delle leggi, conservare alle leggi abrogate tutta la forza sopra i fatti consumati sotto l' impero di esse. A ciò provvede la *clausola derogatoria* che costituisce il titolo 13.° ed ultimo del progetto che abbiamo l' onore di presentarvi.

Conchiusione.

In qual modo si sia da noi raggiunto lo scopo che ci avevam prefisso: come i principii da noi annunziati abbiamo saputo rivestire della forma propria di sanzioni legislative è ciò che l' esame de' singoli articoli mostrerà in ogni sua parte; sicuri che dove al buon volere vennero meno le forze quivi supplirà l'alta sapienza della Consulta.

BONANNI.

AVVERTIMENTO.

Non si è trovato necessario di rendere ragione delle singole disposizioni di questo progetto di legge forestale, perciocchè dove sono uniformi a quelle della legge esistente e del progetto rimesso dal Ministero si rendeva supefluo ogni ragionamento; dove da quelle si discostano per semplice dicitura o per altri leggieri mutamenti la ragione può ravvisarsi nella intenzione di renderle più chiare, di allontanare dubbiezze e di meglio tutelare l' interesse pubblico, e l' interesse privato; e quando infine disposizioni dell' una o dell' altro si veggono trasandate o sostanzialmente modificate, come ragione delle omessioni e de' cangiamenti debbono ritenersi o la inutilità di tali disposizioni, perchè il diritto comune del Regno provvede abbastanza alle materie in esse contemplate, o le ragioni arrecate dal Consultor Relatore nel suo rapporto, o da ultimo i nuovi principii presi a guida nella formazione dell' attuale progetto, ampiamente sviluppati nelle osservazioni che lo procedono, e che informando tutta quanta la legge contengono in se il germe delle ragioni di ogni articolo di essa.

BONANNI

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		LEGGE FORESTALE.	
		TITOLO I.	
		Disposizioni generali.	
7.	2.	ART. 1.	
		SONO dichiarati boschi e selve le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi, o ceppaie di alberi selvaggi.	*Il Consultore Bianchini opina ritenersi l' articolo 2 del progetto rimesso per via del Ministero.*
8. 9. 10.	3.	ART. 2.	
		Sono del pari dichiarati boschi le terre a pendio, coverte di alberi selvaggi, coltivate con permissione o senza, qualora l' Amministrazione forestale ne abbia chiesto ed ottenuto ordinanza definitiva di rinsaldimento, perchè avendo arrecato danno a' terreni circostanti o a' lontani, nel termine di due anni dalla intimazione degli agenti forestali i proprietarii di esse non hanno provveduto a' mezzi opportuni ad impedirlo, o perchè di tali mezzi si è riconosciuta l' inefficacia.	*Bianchini opina ritenersi lo articolo 3 del cennato progetto.*
11.	4.	ART. 3.	
		Sono dichiarate terre salde le incolte sieno coverte di alberi ingentiliti, sieno prive affatto di alberi.	*Il medesimo Consultore concorre nel proponimento di questo articolo sino alle parole*

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		Non saranno però reputate salde quelle terre, la cui saldezza derivi da un regolare avvicendamento di coltura in quel periodo di anni, che meglio auggeriscano l' interesse del proprietario ed il vantaggio dell' agricoltura.	avvicendamento di coltura. *Dissente pel resto.*
	5.	ART. 4. Sono dichiarate terre salde per disposizione di legge quelle terre, la cui coltura avendo arrecato danno a' terreni circostanti o a' lontani per ingombramento di fiumi o torrenti, sia stata interdetta per non essersi ovviato al danno con opportuni ripari nel termine di due anni dalla intimazione degli agenti forestali.	*Bianchini ritiene l' art. 5 del progetto del Ministero.*
2.	6.	ART. 5. I boschi, le selve e le terre salde dello Stato dipenderanno dall' Amministrazione generale delle acque e foreste, la quale per mezzo degl' Intendenti, de' Sottintendenti e degli agenti suoi subordinati ne regolerà la custodia e la piena amministrazione.	
3.	6.	ART. 6. I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti ed a' corpi morali laicali saranno amministrati da' loro rispettivi ammini-	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		stratori e titolari, restando attribuita all' Amministrazione forestale la custodia e la vigilanza per la conservazione e pel miglioramento de' boschi e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti, nel modo che sarà in questa legge determinato.	
4.	5.	ART. 7.	
		I boschi, le selve, e le terre salde appartenenti alle mense vescovili, a' monisteri, alle parrocchie, alle cappellanie, e ad altri corpi morali ecclesiastici sono interamente assimilati a' boschi, alle selve ed alle terre salde de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali; e sono loro comuni tutte le disposizioni, che per questi ultimi vengono nella presente legge stabilite.	
5.	6.	ART. 8.	
		I boschi, le selve, e le terre salde appartenenti a' privati proprietarii, o a' legati pii laicali (1) non faranno parte delle cure dell' Amministrazione forestale, eccetto i casi di disboscamento e dissodamento, e quegli altri che saranno nella presente legge tassativamente dichiarati.	*Bianchini opina che i boschi, le selve e le terre salde de' privati proprietarii debbano far parte delle cure dell' Amministrazione forestale, e sottostare alla sua diretta vigilanza a norma di quanto ha espresso nel suo voto singolare.*

(1) V. R. de' 31 Maggio 1835.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		ART. 9. (1). I boschi, le selve, e le terre salde, di cui il dominio diretto sia separato dal dominio utile saranno considerati come boschi, selve e terre salde o dello Stato, o de'corpi morali, o de' privati proprietarii, secondo che il dominio utile su i medesimi si appartiene allo Stato, o a' corpi morali, o a' privati.	
6.	7.	ART. 10. Gli agenti forestali non prenderanno ingerenza ne' boschi di qualunque natura appartenenti alla nostra Real Casa, nei quali gl' impiegati destinati da Noi cureranno di porre ad osservanza le regole fissate nella legge forestale.	
12. 13.	8. 9.	ART. 11. Nessuna terra boscosa potrà essere dissodata o disboscata. Similmente nessuna terra salda di un inclinazione maggiore di dieci gradi potrà essere dissodata o renduta seminale. Ci riserbiamo però di permettere disboscamenti o dissodamenti ne' casi, e con le norme stabilite negli articoli che seguono.	

(1) Res. 25 luglio 1833.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826. e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
14.	10.	ART. 12. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le terre salde esistenti nelle ville o ne' giardini di delizia, cinti da fossi o da muro.	
15.	6.	ART. 13. Per le terre salde del Tavoliere di Puglia si osserverà ciò che trovasi stabilito nella legge de' 13 di gennaio 1817, restando questo fondo sottratto ad ogni ingerenza dell' Amministrazione forestale.	
16.		ART. 14. Per le terre in pendio tanto se sono quanto se non sono boscose dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque e che apportano danno a' terreni inferiori, non potranno mai accordarsi permissioni per disboscamenti o per dissodamenti.	
17.	11.	ART. 15. Per tutte le altre terre boscose, che non fossero nel caso indicato dall'articolo precedente, saranno accordati permessi per disboscamento o dissodamento dopo venti anni dalla pubblicazione della presente legge, purchè il sito non presenti	*S. E. il Vice-Presidente Duca di Serracapriola, il Cav. Lotti, il Comm. Bianchini, e il Cav. Gamboa ritengono per regola un inclinazione non maggiore di sei gradi.*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		un' inclinazione maggiore di dieci gradi, e le circostanze economiche della contrada non rendano incompatibile il cangiamento di coltura. Nondimeno durante il ventennio Ci riserbiamo di permettere per misura di sicurezza pubblica o pubblico vantaggio parziali disboscamenti, ed ove il sito si presti anche dissodamenti; dovendosi nel caso di semplice disboscamento lasciar saldo il suolo ed inerenti le ceppaie. Ci riserbiamo pure in qualche caso eccezionale di grave momento permettere che si proceda agli atti preliminari, per quindi impartire se vi sarà luogo la nostra Sovrana permissione. Essa sarà accordata a titolo d' incoraggiamento a quel proprietario, che avrà formato un nuovo bosco, come sarà appresso dichiarato.	
17.	12.	Art. 16. In ogni tempo poi potrà accordarsi permesso per dissodazione o coltivazione perpetua o temporanea delle terre salde, che abbiano un' inclinazione maggiore di dieci gradi, ma non sieno *terre appese*, purchè offrissero la opportunità di farsi ripari, argini o tali costruzioni, che fossero adatte a prevenire gli scoscendimenti e altri danni di simil natura.	*L' istessa osservazione dell' articolo precedente.*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		Art. 17.	
		Ci riserbiamo di poter dispensare al grado d' inclinazione, e di permettere dissodamenti e disboscamenti al pendio anche maggiore di dieci gradi in vista di particolari circostanze per que' terreni soltanto che si trovassero in luoghi del nostro regno, la cui topografica conformazione montuosa così reclamasse: ed in vista pure de' regolamenti locali che saranno da Noi approvati previo l'avviso de' Consigli Provinciali.	*Bianchini fa le medesime osservazioni per la inclinazione. Non ammette speciali regolamenti per ciascuna provincia, e molto meno che fossero discussi preventivamente da' Consigli provinciali.*
		La dispensa al grado di pendio non sarà però mai accordata, quante volte al dissodamento delle sopraccennate terre si opponessero altre circostanze, per le quali il dissodamento o disboscamento per legge è vietato.	
11.	13.	**Art. 18.**	
		L' innesto di alcune specie di alberi selvaggi non ha bisogno di permissione, purchè rimanga saldo il terreno.	
		Non si potranno innestare alberi gentili negli alberi selvaggi, anche restando saldo il terreno, senza nostra speciale autorizzazione (1).	

(1) R. de' 4 agosto 1832.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
18.	14.	**ART. 19.**	
		Le dimande per permissioni di disboscamento e dissodamento saranno dirette all'Intendente della provincia, il quale disporrà che un ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, il guardia generale del circondario forestale, ed il Sindaco del comune, nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare, verifichino se il fondo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione, e ne distendano processo verbale. Qualora il fondo, che si vuol dissodare, appartenga in proprietà al comune in cui è sito, o all'individuo che le funzioni di Sindaco vi sta esercitando, nelle verifiche interverrà il Sindaco di uno dei più vicini comuni (1). L'Intendente, inteso l'Ispettor forestale, spedirà munito di suo motivato parere il processo verbale all'Amministrazione generale, perchè il Consiglio forestale dopo accurato esame dia il suo avviso, il quale Ci verrà rassegnato dal nostro Ministro dell'interno per la diffinitiva risoluzione.	
19.	15.	**ART. 20.**	
		Le spese di viaggio pe' funzionarii sud-	

(1) Minis. dell'int. de' 17 dicembre 1828.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		*OSSERVAZIONI.*
		detti saranno a carico del proprietario, dal quale si dimanda la permissione del dissodamento o disboscamento, e saranno pagate secondo la tariffa contenuta nei reali rescritti de' 9 aprile 1828 e 5 ottobre 1838.	
	16.	**Art. 21.** L'Intendente, come la prima autorità della polizia ordinaria della provincia, potrà proporre qualche parziale disboscamento o dissodamento per motivi di sicurezza pubblica. Egli disporrà che i funzionarii, indicati nell' articolo 18, verifichino il modo dell'esecuzione, e provvederà sì per le indennità a' medesimi dovute, che per le spese di esecuzione. L' Intendente dopo di aver rapportato analogamente al Ministro dell' interno attenderà le nostre Sovrane disposizioni.	
	18.	**Art. 22.** I funzionarii incaricati delle verificazioni di che è parola ne' precedenti articoli, qualora avvenisse che per favorire il proprietario abbiano taciute o alterate circostanze essenziali di località, soggiaceranno in linea amministrativa alla destituzione, ed alla riparazione del danno derivante dalla mal consigliata innovazione del fondo verificato.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
20. 21.	19.	**A r t. 23.** Le terre a pendio dette volgarmente *terre appese* da qualunque tempo coltivate, tanto con superiore permissione quanto senza, la cui coltura arrechi danno, saranno lasciate incolte per rinsaldirsi, quando il proprietario assoluto, l' enfiteuta o colono perpetuo nel termine di due anni dal giorno indicato nel seguente articolo 25 non avrà fatte le necessarie riparazioni per ovviare ad ogni danno.	*Il Consultore Bianchini avvisa che se la terra appesa si è coltivata senza permesso non può ammettersi tolleranza di sorta alcuna, e debbe rinsaldirsi perchè dissodata in disprezzo della legge.*
22.	20.	**A r t. 24.** In ogni Comune il Sindaco, il guardia generale del circondario forestale, e un ingegnere di acque e strade della provincia, destinato dall' Intendente, rettificheranno gli stati già compilati de' terreni da restituirsi saldi o da rimboschirsi, togliendo da essi le terre che meritano di esserne escluse, ed annotandovi quelle che sono state omesse. Se tutto il fondo dovrà ripararsi saranno indicati il proprietario assoluto, l' enfiteuta, o il colono perpetuo, ed il loro domicilio, l' estratto corrispondente del catasto provvisorio con la coltura in esso riportata, i confini, i diversi gradi del pendio, e la specie del danno che la coltivazione apporta a' fondi sieno circo-	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		stanti, sieno lontani. Inoltre saranno con precisione e chiarezza specificate le riparazioni da praticarsi per ovviare al danno, conciliando la facilità dell' esecuzione con la maggiore economia possibile. Se poi una parte sola di un fondo merita di esser riparata, oltre le indicazioni di sopra espresse si specificheranno tutte le circostanze locali atte a ben riconoscere tale parte, e la estensione che più si approssima alla vera.	
22.	21.	A r t. 25. Lo stato così verificato sarà spedito all' Intendente, il quale prescriverà con ordinanza che si eseguano le riparazioni in esso indicate; e sì l' uno che l' altra saranno affissi per venti giorni alla porta della casa comunale, ed intimati dal serviente del comune al proprietario assoluto, all'enfiteuta o colono perpetuo nel domicilio reale, se è nel Comune: in opposto l' affissione anzidetta terrà luogo d' intimazione. Sarà permesso di reclamare all' Intendente fra tre mesi, ove si creda essere stati i fondi erroneamente annotati.	
22.	22.	A r t. 26. Nel caso di reclamo l' Intendente ne disporrà la discussione, ed ordinerà la	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		verifica de' terreni in controversia, da eseguirsi nel primo anno del biennio da funzionarii diversi da' primi, prescelti nei luoghi più prossimi. Se in seguito di ciò il reclamo sarà rigettato, il reclamante verrà condannato alle spese, e ad eseguire le riparazioni nel corso del secondo anno del biennio. Laddove il reclamo sia trovato giusto i fondi saranno cancellati dallo stato, e le spese per la discussione del reclamo e per la verifica saranno pagate dal fondo delle ammende forestali.	
	23.	ART. 27.	
		Scorsi i due anni l' agente forestale ed il Sindaco verificheranno le riparazioni richieste con l'articolo 24, e non trovandole fatte, o fatte non in conformità delle ordinate, ne compileranno circostanziato processo verbale che verrà rimesso all' Ispettore; e questi solleciterà ordinanza dall'Intendente nel primo caso pel divieto di qualunque coltura, nel secondo perchè con effetto fra sei mesi sieno fatti i ripari nel modo suggerito da' verificatori. Scorsi i sei mesi, e non eseguite tali riparazioni, l' Intendente emanerà ordinanza per l' abbandono di coltura. Le ordinanze di questa natura saranno pubblicate nel comune, ed intimate alle	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		*OSSERVAZIONI.*
		parti interessate ne' modi prescritti con l' articolo 25. Avverso tali ordinanze sarà permesso di reclamare in linea puramente governativa.	
	26.	ART. 28. Le disposizioni comprese negli articoli 23 24 25 26 e 27 saranno applicate anche nel caso de' boschi, de' quali è parola nell' articolo 2.° della presente legge.	
23.	29.	ART. 29. Laddove alcun ingegnere di ponti e strade, l' Ispettor forestale, il guardia generale del circondario ed ogni altro pubblico funzionario scorgessero, che dalla coltura di un fondo derivi danno a' terreni circostanti o lontani, ne faranno rapporto all' Intendente, il quale nominerà subito una commissione composta da' funzionarii indicati nell' articolo 24 per verificare le circostanze locali, e formarne processo verbale. Dietro la verificazione del danno il fondo sarà compreso nello stato de' terreni da ripararsi a norma del disposto nell' art. 24 e seguenti.	
24.	28.	ART. 30. Le indennità di viaggio a' funzionarii incaricati della verifica nel caso dell' arti-	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		colo precedente, ed a' funzionarii adibiti per la rettificazione degli stati de' terreni a pendio, e per la formazione de' verbali statistici saranno soddisfatte da' comuni rispettivi a norma della tariffa indicata nell' articolo 20.	
25.		ART. 31. Oltre della responsabilità, a cui legalmente sono soggetti tutti gli agenti forestali per l' esercizio delle loro funzioni, gl' Intendenti, i Sottintendenti ed i Sindaci sono strettamente responsabili dello esatto adempimento delle obbligazioni, alle quali sono chiamati in forza della presente legge.	
26.	30.	ART. 32. Quei boschi indivisi che appartengono allo Stato, ed a' comuni, a' pubblici stabilimenti, a' corpi morali, o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi dello Stato.	
27.	30.	ART. 33. I boschi indivisi che appartengono ai Comuni ed a' pubblici stabilimenti, a' corpi morali o a' privati, fino a che non ne seguirà la divisione, saranno amministrati come boschi comunali.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
28.	31.	ART. 34. Ne' casi contemplati ne' due precedenti articoli i compadroni riceveranno la rata delle rendite in ragione de' loro diritti, e contribuiranno alle spese di custodia nella stessa proporzione.	
31.	32.	ART. 35. Ne' boschi e nelle selve di alto fusto, che contengono querceroveri, farnie, eschi, elci, cerri, ed ogni altra specie di quercia, pini, larici, abeti nostrali, olmi e faggi, questi alberi non potranno tagliarsi senza precedente dichiarazione fatta due mesi prima dall' Amministrazione generale al nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, affinchè la Real Marina e i Corpi facoltativi potessero essere preferiti allo acquisto del legname; tranne i casi di mera urgenza di cui si parlerà in appresso. Non sono soggetti a questa disposizione i boschi de' privati proprietarii, qualunque sia la specie degli alberi che contengano, salvo agli agenti della Real Marina e de' Corpi facoltativi di concorrere allo acquisto del legname senz' alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare.	*S. E. il Vice-Presidente, il Cav. Lotti, e il Comm. Bianchini ammettono il privilegio della Marina per tutti i boschi. Bianchini si rimette al suo voto particolare: Lotti al suo rapporto nelle osservazioni sull' articolo 32 del progetto rimesso dal Ministero.*

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE	PROGETTO		
		TITOLO II. *Disposizioni comuni a' boschi ed alle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici.*	
		SEZIONE I. *Della misura e limitazione de' boschi e delle selve.*	
32.	39. 1.° Com.	ART. 36. I boschi e le selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a'pubblici stabilimenti e a'corpi morali laicali ed ecclesiastici saranno misurati e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi notati in un registro che si terrà presso l' Amministrazione generale colle indicazioni dell' estensione e della natura del suolo, della specie e della qualità degli alberi. Finchè non potranno essere misurati, gl' Intendenti cureranno che provvisoriamente vi sieno messi i termini; ed ove ci fossero usurpazioni saranno queste verificate, e dopo l' aggregazione dell' usurpato saranno legalmente confinati.	
	Art. 39. Com. 2.° e 3.°	ART. 37. Le spese occorrenti alla misura e limitazione de' boschi e delle selve dello Stato	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

saranno a carico dell'Amministrazione del Demanio pubblico.

Pe' boschi comunali, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici dovrà procedersi a cura dei rispettivi amministratore e titolari a tale misura e limitazione nel corso di due anni dalla pubblicazione della presente legge: in opposito sarà l' Amministrazione forestale autorizzata a farlo con ordinanza dello Intendente, ed a rivalersi con mezzi amministrativi delle spese occorse a carico de' rispettivi possessori in forza di specifica resa esecutiva dall'Intendente medesimo.

LEGGE	PROGETTO	
	40.	ART. 38.

Pe' boschi e selve indivisi procederà alle indicate operazioni l' Amministrazione del Demanio pubblico, o de' comuni secondo i casi previsti negli articoli 32 e 33, e le spese saranno ratizzate a norma dell'articolo 34.

LEGGE	PROGETTO	
33.	41.	ART. 39.

La misura sarà sempre ragguagliata al moggio legale di diecimila palmi quadrati.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		SEZIONE II. *De' tagli e delle operazioni relative.*	
34.	42. 44. 45.	ART. 40. Il taglio ordinario de' boschi e delle selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti, ed a' corpi morali dovrà eseguirsi dal dì 1.° di novembre a tutto il dì 15 di marzo. Per le regioni fredde, ove la vegetazione cessa anticipatamente, e ricomincia più tardi, si potrà accordare una dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli. Pe' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, le dimande per la dispensa si dirigeranno all' Intendente, il quale inteso l' Ispettore le trasmetterà munite del suo parere all' Amministrazione generale, per pronunziarsi dal Consiglio forestale sulle medesime. La dispensa accordata una volta varrà per sempre senza obbligo di rinnovarsi. Le operazioni così dette di *sbraccellatura* o *sfodero* nelle selve o boschi cedui potranno eseguirsi in ogni stagione, e senza bisogno di superiore permissione.	*Bianchini opina che i privati proprietarii debbono essere soggetti pe' tagli alle stesse regole stabilite pe' tagli de' boschi dello Stato, e de' corpi morali.*
35.	49.	ART. 41. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone so-	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		lo quattro a moggio legale che dagli agenti forestali (1) saranno marchiati per seme o di speranza; e con manifesti da affiggersi ne'luoghi soliti del comune si metterà in difesa la parte recisa, col vietarne l'accesso agli animali finchè non verrà permesso dall' Amministrazione generale.	
35.	50.	ART. 42.	
		La difesa pe' boschi dello Stato sarà sempre dichiarata dall' Amministrazione forestale.	
		Pe' boschi de' comuni, pubblici stabilimenti e corpi morali sarà ne' tagli ordinarii e regolari dichiarata dagl' Ispettori forestali, che ne rimetteranno all' Intendente i relativi manifesti; e questi ne ordinerà l' affissione, e ne farà in seguito pervenire all' Ispettore il corrispondente certificato del Sindaco. In ogni altro caso eccezionale e straordinario l' espediente della difesa sarà pronunziato dagl'Intendenti, intesi gli amministratori e titolari di detti boschi (2).	
37.	46.	ART. 43.	
		Ne' boschi e nelle selve, di cui è parola nel presente titolo, è vietato di tagliare alberi a scelta o per salto, tranne i casi	

(1) R. 29 aprile 1837.

(2) R. degli 11 ottobre 1823.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		straordinarii pe' quali dovrà impetrarsi ed ottenersi la necessaria superiore permissione.	
39.	47.	ART. 44. I casi straordinarii, ne' quali potrà domandarsi ed ottenersi il permesso di tagliare gli alberi a scelta o per salto sono i seguenti: 1.° Quando gli alberi per foltezza meritassero di essere diradati, o quando i giovani boschi destinati a crescere ad alto fusto, ne avessero bisogno. 2.° Quando si trattasse di alberi isolati posti negli estremi o nelle vie de' boschi e delle selve. 3.° Quando si trattasse di alberi da seme o di speranza giunti a maturità, o di alberi periti in piedi, o affetti da carie. 4.° Quando da ultimo l' urgenza di un qualche bisogno pubblico o privato richiedesse un moderato numero di alberi.	
		ART. 45. La dimanda per tale permissione sarà diretta all' Intendente della provincia, il quale prese le necessarie informazioni, e inteso l' Ispettor forestale, trasmetterà l' incartamento all' Amministrazione generale col suo motivato parere. L'Amministrazione nel termine di un mese al più	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		tardi rimetterà tali carte, e l'avviso emesso all'uopo dal Consiglio forestale al nostro Ministro dell'Interno, al quale è data facoltà, secondo le speciali circostanze, di concedere o di negare l'impetrata permissione.	
		Ne' casi di urgenza si osserveranno le disposizioni contenute nella sezione 2.ª del Titolo V. della presente legge.	
76.	61.	ART. 46.	
		Il pascolo degli animali caprini ne' boschi e nelle selve rimane interdetto, fuorchè ne' luoghi sassosi, e negl'inutili cespugli, quando non vi cagionino danno, e si sia ottenuto il permesso dall'Amministrazione forestale.	
		SEZIONE III.	
		Dell'esercizio del dritto di prelazione della Real Marina, e de' Corpi facoltativi, e del censo degli alberi atti a costruzioni navali.	
51.	32.	ART. 47.	
		Quando nel taglio vi fossero alberi delle specie indicate nell'articolo 35 l'Amministrazione forestale (eccetto i casi di urgenza de' quali si parlerà in appresso) ne preverrà il nostro Ministro Segretario di Stato di guerra e marina facendo nota la situa-	*Lotti si rimette al voto manifestato nel suo rapporto sugli articoli 32 e seguente del progetto. S. E. il Vice-Presidente adotta il voto di Lotti.* *Bianchini si rimette alle sue osservazioni sull' art. 35.*

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		zione e la denominazione de' boschi, gli alberi da recidersi, e la specie di tali alberi.	
52.	33.	ART. 48.	
		Fra il termine di due mesi dall' avviso dell' Amministrazione forestale gli agenti della Real Marina e de' Corpi facoltativi procederanno alla visita de'tagli progettati per iscegliere gli alberi atti a costruzione, e far marchiare co' martelli de' Corpi rispettivi quel numero di essi che stimeranno necessarii. Scorsi i due mesi la visita si avrà come fatta.	
53.		ART. 49.	
		Gli agenti della Marina e de' Corpi facoltativi ne'tagli regolari potranno far marchiare di speranza gli alberi, che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli; ma non potranno mai esserci in ogni moggio legale più di tre alberi col marchio di speranza de'Corpi facoltativi e della Marina.	
54.		ART. 50.	
		Gli alberi marchiati di speranza della Real Marina e de'Corpi facoltativi faranno parte de'quattro alberi a moggio legale da riserbarsi ne' tagli regolari.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI
LEGGE.	PROGETTO.		
55.		ART. 51. Non potranno martellarsi se non gli alberi delle specie indicate nell' art. 35.	
56.	34.	ART. 52. Gli alberi scelti per recidersi saranno marchiati nel tronco all' altezza di quattro palmi da terra: quelli di speranza lo saranno sulle radici.	
57.	35.	ART. 53. Di queste martellate si farà un distinto processo verbale in triplice esemplare o più, di cui uno per l' Amministrazione forestale, un altro pel proprietario del fondo, o l' aggiudicatario del taglio se vi sia stata aggiudicazione, e gli altri per gli agenti della Real Marina e de' Corpi facoltativi.	
58.	36.	ART. 54. Qualora ne' tagli da eseguirsi non esistessero alberi da marchiare, gli agenti della Real Marina e de' Corpi facoltativi rilasceranno all'Amministrazione forestale un verbale negativo.	
59.	37.	ART. 55. Gli alberi marchiati per essere recisi nei boschi dipendenti dal Demanio pubblico	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826. e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		saranno pagati secondo i prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge.	
		Per gli altri boschi, che non appartengono allo Stato nè dipendono dal pubblico Demanio, il prezzo o sarà convenuto all' amichevole co' proprietarii, ovvero sarà definito da due periti eletti dalle parti, ed in caso di discrepanza dal terzo all' uopo nominato dall' Intendente, o dal Sottintendente.	
60.	38.	ART. 56.	
		Il pagamento sarà fatto prima di trasportarsi il legname. Il trasporto dovrà effettuirsi nel tempo stabilito per lo sgombramento, ed in mancanza nel corso dell' anno dall'epoca del taglio. Scorso questo tempo e non pagato il prezzo, l'aggiudicatario e il proprietario del fondo potranno disporre altrimenti del legname, ovvero dimandare che la Real Marina, e i Corpi facoltativi lo facciano ritirare pagandolo.	
61.	65.	ART. 57.	
		Il nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina è autorizzato a far eseguire ne' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali dagli agenti di sua dipendenza, di	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		accordo con gli amministratori e titolari de' boschi e con l' intervento degli agenti forestali, il censo degli alberi atti a costruzione navale, i quali saranno marchiati nella radice.	
62.	66.	ART. 58. Degli alberi marchiati nel censo si leverà verbale per ogni bosco in triplice spedizione, l' una per l'amministrazione della Real Marina, l' altra pel proprietario o per l' amministrazione da cui il bosco dipende, e la terza per l'Amministrazione forestale.	
		SEZIONE IV. *Della custodia.*	
	67.	ART. 59. Alla custodia de' boschi e delle selve saranno addetti de' guardaboschi, i quali faranno parte della forza pubblica stabilita nella provincia. Il loro numero verrà fissato in proporzione della estensione de' boschi e delle selve: e sarà regolato in modo da conciliare la economia coll'esattezza del servizio. I guardaboschi dovranno invigilare perchè non si dissodino e coltivino le terre salde, e perchè si osservino le leggi e i	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		regolamenti sulla caccia e sulla pesca. Essi dipenderanno dall'Amministrazione generale per tutti gli oggetti di servizio .	
	68.	ART. 60.	
		Un nostro decreto stabilirà le norme circa la scelta, nomina, soldi, onori e divisa di questa classe di agenti, ed in quale proporzione sieno tenuti a contribuire i comuni gli stabilimenti pubblici, e i corpi morali alle spese di custodia.	
		TITOLO III.	
		Dell' amministrazione de' boschi e delle selve di proprietà dello Stato.	
39.		ART. 61.	
		Le vendite de' tagli e gli affitti de' pascoli saranno fatti all' incanto con le formalità che saranno da Noi con particolare regolamento stabilite. Ci riserbiamo di dispensare all'incanto, qualora dietro rapporto motivato dell'Amministrazione generale il Ministro delle Finanze creda ciò conveniente a' reali interessi.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
40.		ART. 62. Saranno fissati i periodi pel taglio di tutt' i boschi e delle selve cedue appartenenti allo Stato, a norma de' regolamenti.	
41.		ART. 63. Ne' mesi di aprile e di maggio di ciascun anno gl'Ispettori proporranno all'Amministrazione generale i tagli ordinarii, avuto riguardo alle divisioni già fatte, o alla capacità de' boschi per attenderne gli ordini opportuni.	
42.		ART. 64. Dopo gli ordini dell' Amministrazione generale i misuratori laddove si tratti di taglio regolare a misura, procederanno al misuramento de' tagli, e gli altri agenti alle martellate degli alberi da seme o di speranza, e di quelli di limite per circoscrivere il taglio.	
43 e 46.	51 e 55.	ART. 65. In ogni circondario forestale vi sarà un martello del Governo con le lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*) con cui si marchieranno all' altezza di quattro palmi gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati,	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		quelli di speranza o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dall' articolo 44. Un modello dell' impronta del martello sarà depositato nella cancelleria della Gran Corte Criminale.	
47.	56.	ART. 66. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante la specie, quantità, qualità e dimensione degli alberi marchiati.	
48.		ART. 67. Ne' casi di aggiudicazione le martellate saranno apposte prima di procedere agli incanti.	
	52.	ART. 68. Il verbale accompagnato dall' apprezzo del legname destinato al taglio, e da un progetto di manifesto contenente le condizioni particolari delle vendite, sarà rimesso all' Amministrazione generale per le disposizioni ulteriori.	
49.	63.	ART. 69. L' apprezzo dovrà farsi da due periti che l' Intendente destinerà.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
50.		**Art. 70.** Il legname sarà venduto prima di abbattersi. Il prezzo potrà essere fissato a taglio, a misura, o ad albero.	
63.	57.	**Art. 71.** Scorso il termine stabilito per la esecuzione del taglio e per lo sgombero del bosco reciso, gli agenti forestali verificheranno se l'aggiudicatario abbia adempito a tutte le condizioni del contratto. Essi ne daranno avviso per mezzo del Sindaco all'aggiudicatario, perchè possa intervenire nella verificazione quante volte lo creda necessario.	
64.		**Art. 72.** Quando la vendita si fosse fatta a misura si rimisurerà il taglio eseguito, per conoscersi se vi sia stato eccesso o difetto sulla misura. Nel primo caso l'aggiudicatario sarà tenuto ad un rimborso, in ragione del prezzo dell'aggiudicazione; nel secondo riceverà una diminuzione sul prezzo nella proporzione medesima.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
65.	59.	**Art. 73.** Gli aggiudicatarii non saranno sciolti dalle obbligazioni assunte nel contratto, se pria procedutosi alla verifica non si siano trovate regolari le loro operazioni. Il verbale di verifica sarà sottoscritto almeno da tre agenti forestali compreso il guardia generale, da un agente delegato dall'Amministrazione del Demanio pubblico e dall' aggiudicatario, a carico del quale saranno le spese del medesimo; ed ove qualcuno si rifiutasse a sottoscriverlo sarà fatta menzione dei motivi del rifiuto. Ciascuna parte interessata ha diritto di avere una copia legale del verbale di verifica.	
65.		**Art. 74.** Qualora si troverà che gli aggiudicatarii avranno abusato de'loro diritti o non avranno adempito agli obblighi contratti coll' Amministrazione generale si procederà contro di essi nel primo caso come per ogni altro contraventore, nel secondo si citeranno innanzi al Consiglio d' Intendenza per le opportune provvidenze di giustizia.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		TITOLO IV.	
		Della vigilanza dell' Amministrazione generale sui boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali ecclesiastici e laicali.	
		ART. 75.	
		Non sarà permesso di procedere ad alcun taglio ordinario e regolare de' boschi e delle selve appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti ed a' corpi morali se non se ne dia avviso almeno dieci giorni prima all' Amministrazione forestale nella persona del guardia generale del Circondario silvano: e due mesi e mezzo prima quando ne' boschi da tagliare vi siano alberi delle specie indicate nell' articolo 35.	*Bianchini osserva come all' articolo 40.*
70.	48.	ART. 76.	
		I tagli regolari delle selve cedue castagnali e de' boschi cedui di altre specie, che per uso sogliono farsi nel giro di pochi anni, dovranno eseguirsi allorchè il legname sia giunto alla sua maturità ordinaria e colle norme stabilite nel Titolo II della presente legge: sia che per uso si soglia tagliare in un solo anno tutta la selva o tutto il bosco; sia che si soglia fare il taglio per sezioni.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		*OSSERVAZIONI.*
71.		ART. 77. I boschi e le selve cedue di grande estensione situati in terreni scoscesi, i cui tagli facendosi per intero in una sola volta potessero arrecare danno a' terreni, dovranno essere divisi in sezioni.	
72.		ART. 78. Pe' boschi e per le selve di alto fusto e di basso fusto, il cui taglio non era solito di farsi a periodi determinati, i comuni, i pubblici stabilimenti, e i corpi morali potranno dimandare all'Amministrazione generale che sieno divisi in sezioni di taglio. Il numero delle sezioni sarà fissato secondo la specie degli alberi che vi esistono ed in modo da assicurare la conservaziono e la riproduzione de' boschi e delle selve, e la loro perpetua rendita. Gl' Intendenti delle provincie faranno verificare la qualità e lo stato de' boschi comunali, e proporranno per essi, ove forti ragioni di economia e di utilità pubblica nol vietino, la divisione in sezioni e i tagli regolari periodici (1). Le selve cedue castagnali non sono soggette a queste disposizioni dovendo per esse eseguirsi gli art. 76 e 77. (1) R. de' 6, Marzo 1836.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE	PROGETTO.		
69. e 73.		**A r t. 79.**	

L' Amministrazione generale non prenderà alcuna ingerenza nelle vendite dei tagli, negli affitti de' prodotti de' boschi e delle selve, di cui è parola nel presente titolo, ed in ogni altro atto di pura amministrazione ad essi relativo.

Dovrà però invigilare sulla esatta esecuzione di quanto è disposto ne' precedenti tre articoli; ed in caso di contravvenzione i suoi agenti faranno sospendere ogni operazione fino a che l' affare non venga superiormente risoluto.

A r t. 80.

Le vendite de' tagli, e gli affitti de' prodotti de' boschi, delle selve e de' pascoli appartenenti a' comuni, a' pubblici stabilimenti e corpi morali, saranno regolati secondo le leggi relative all' amministrazione de' beni di proprietà di dette corporazioni.

Nondimeno nel caso di aggiudicazione de' tagli, si osserveranno le formalità prescritte negli articoli 72 e 73 circa gli obblighi degli aggiudicatarii; dovendo intervenire nella verifica, invece dell' agente delegato dell' amministrazione de' Demanii, un agente dell' amministrazione a cui il bosco o la selva si appartiene.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		ART. 81.	
		Tutte le disposizioni comprese ne' titoli II, III e IV non riguardano i boschi, le selve e le terre salde de' privati proprietarii, in conformità del disposto nell'articolo 7 della presente legge. Essi provvederanno alla custodia de'boschi, delle selve e delle terre salde di loro proprietà con particolari guardaboschi, le cui attribuzioni saranno appresso determinate: salvo ne'casi straordinarii di urgenza e di pericoli imminenti il diritto d'invocare l'aiuto de' guardaboschi dello Stato, avanzandone dimanda al guardia generale del luogo dove il bosco è messo, e nell'assenza di lui al Sindaco, il quale darà le disposizioni che stimerà necessarie, e di tutto terrà poi informato il guardia generale.	*Il Consultore Bianchini per questo articolo è conseguente a quello che ha osservato per l'articolo 8.*
		TITOLO V.	
		Tagli pe' bisogni straordinarii dello Stato; e per casi di urgenza.	
		SEZIONE I.	
		Tagli pe' bisogni straordinarii.	
	83.	ART. 82.	
		Quante volte la Real Marina e le altre Amministrazioni dello Stato non trovas-	*S. E. il Vice-Presidente, Lotti e Bianchini non esclu-*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826. e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		sero ne' tagli annuali de' boschi dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali il legname necessario, il Ministro del dipartimento, da cui l'economia dipende, d'accordo con quello dell'Interno intesa l'Amministrazione generale ci proporrà un taglio straordinario che sarà da Noi autorizzato.	*dono i boschi privati dall' obbligo di fornire i legnami nei casi straordinarii, coerentemente alle osservazioni sull' articolo 35.*
		Gli agenti dell'Amministrazione che ha bisogno del legname stabiliranno con quelli dell'Amministrazione forestale il modo di esecuzione a seconda delle migliori convenienze forestali: ed in caso di dispareri prevarrà l'avviso degli agenti dell'Amministrazione forestale.	
	84.	ART. 83.	
		Il legname reciso ne' boschi dipendenti dal demanio pubblico sarà valutato secondo la tariffa; quello reciso ne' boschi comunali, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali sarà convenuto fra le parti, o valutato nel modo stabilito dal comma secondo dell' art. 54.	
	85.	ART. 84.	
		Nel caso che il taglio dovesse farsi nei boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali ne sarà prevenuto l' Intendente.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		SEZIONE II.	
		Tagli per casi di urgenza.	
	86.	ART. 85.	
		Per lo pronto riparo degli edificii, ponti, ed altre opere pubbliche, che per incendio, tremuoto, o altro accidente minacciassero rovina, l'Intendente ed il Sottintendente, e se il bisogno non ammette dilazione anche il Sindaco, verificata l'urgenza potranno far abbattere il legname necessario ne' boschi più vicini, qualunque ne sia il proprietario.	
	87.	ART. 86.	
		Le disposizioni dell' articolo precedente saranno anche applicate, ove occorra riparare danni già avvenuti alle opere pubbliche, a'quali senza dilazione di sorta è necessario accorrere.	
	88.	ART. 87.	
		Per le opere di proprietà privata i funzionarii indicati nell' articolo 84, verificata l' urgenza ne' sensi ivi espressi, potranno far abbattere il legname necessario ne' boschi più prossimi.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
	90.	A r t. 88. Se tra gli alberi abbattuti ve ne fossero marchiati dalla Real Marina o da' Corpi facoltativi, se ne farà speciale menzione nel processo verbale del taglio, e l'Amministrazione generale ne informerà il Ministro della Guerra e Marina.	
	91.	A r t. 89. Bisognando legname, non per ovviare al pericolo imminente, ma per riparare danni già avvenuti ad opere di proprietà privata si ricorrerà all'Amministrazione generale, la quale sulle assicurazioni dell'Intendente ne permetterà il taglio. TITOLO VI. *Dello scortecciamento degli alberi frondosi e lineari, e della estrazione della manna e della resina.*	
	92 e 93.	A r t. 90. (1) È vietato lo scortecciamento di ogni albero silvano fruttifero in piedi esistente in qualunque bosco, non esclusi i boschi de' privati proprietarii. (1) Articolo 1 e 2 del regolamento de' 2 settembre 1832.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		Sono però eccettuate da tale divieto le querce - sughero, e gli alberi fronzuti e lineari destinati ad abbattersi, e dei quali la legge permette il taglio.	
	95.	ART. 91.	
		Gli alberi delle selve cedue castagnali e de' boschi cedui di ogni altra specie non potranno scortecciarsi, se non dopo di essere stati recisi.	
	98 e 99.	ART. 92.	
		È parimenti vietato d' intaccare gli alberi lineari e resinosi per estrarne resina o manna senza precedente permesso dell' Amministrazione forestale.	
		ART. 93. (1)	
		Per lo scortecciamento delle querce-sughero, e degli altri alberi ne' casi permessi dalla legge, e per la estrazione della resina e della manna saranno osservate le prescrizioni che in un apposito regolamento verranno stabilite.	
		(1) Articoli 1 e 2 del regolamento de' 2 settembre 1832.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
	104.	Art. 94. I privati proprietarii non avranno bisogno di alcuna permissione per estrarre la manna o la resina ne' loro boschi. Dovranno però uniformarsi alle disposizioni del regolamento, di cui è parola nel precedente articolo, sempre che procedano a tale operazione.	
		TITOLO VII. *De' diritti di uso.*	
77. 1.° Com.	110.	Art. 95. I diritti di uso legittimamente acquistati rimangono conservati; salve le disposizioni comprese negli articoli che seguono.	
		Art. 96. Ne' boschi dello Stato non sarà fatta per l'avvenire alcuna concessione del diritto di uso di qualunque natura esso sia.	
	105.	Art. 97. I boschi e le selve in generale potranno essere affrancati dal diritto dell'uso civico di legnare sul verde, mediante l'assegnamento di una data estensione di essi agli usuarii per recidersi regolarmente e	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

di rado, ovvero di un determinato numero di alberi equivalente al diritto di legnare degli usuarii.

Tale assegnamento sarà fatto dall'Amministrazione forestale, ed in caso di contestazione procederanno i tribunali amministrativi.

Il dritto di affrancare nel modo anzidetto appartiene al proprietario, e non all'usuario.

ART. 98.

Gli usi civici di ogni altra natura sui boschi e sulle selve potranno del pari essere riscattati dal proprietario mediante una corrispondente indennità, che sarà determinata dagli agenti dell'Amministrazione forestale, ed in caso di contestazione da' tribunali amministrativi.

Il riscatto non potrà aver luogo quando l'esercizio del diritto di uso sia di un'assoluta necessità per gli abitanti di uno o più comuni, e la necessità sia riconosciuta dall'Amministrazione forestale. Se tale necessità verrà da essa contrastata sarà lecito reclamare fra tre mesi al Ministro dell'Interno, il quale, preso l'avviso motivato dell'Intendente, rassegnerà a Noi se possa o no aver luogo il riscatto, e attenderà la nostra sovrana risoluzione.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI
LEGGE.	PROGETTO.		
		ART. 99.	
		Ne' boschi e nelle selve dello Stato, che non saranno affrancati per mezzo dell' assegnamento o dell' indennità, l'esercizio dei diritti di uso potrà temporaneamente essere ristretto dall' Amministrazione forestale avuto riguardo allo stato, all'età e consistenza de' boschi, all' estensione del diritto di uso, ed alla conservazione di un prodotto ne' medesimi costante per quanto è possibile.	
		Sarà lecito agli usuarii di reclamare al Ministro dell' Interno contro le determinazioni dell' Amministrazione forestale nel modo stabilito dal precedente articolo.	
	105.	ART. 100.	
		Pe' boschi e per le selve che non appartengono a' privati proprietarii gl' Intendenti delle provincie solleciteranno dall' Amministrazione forestale l' accantonamento di cui è parola nell' articolo 97.	
	106.	ART. 101.	
		L' uso civico di legnare su' boschi che non saranno affrancati, potrà esercitarsi sul secco e sul morto in ogni tempo.	
		Se diritto esistesse al verde, il taglio anche sulla parte accantonata non potrà	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		farsi che ne' modi e nel tempo, che saranno indicati da speciali regolamenti.	
	107.	ART. 102.	
		L'uso civico del pascolo degli animali, e di ogni altra natura, non potrà esercitarsi nella contrada, ove l'Amministrazione generale giudicherà necessario di vietarlo. Il divieto sarà fatto con manifesti da affiggersi ne' luoghi soliti del comune nel cui tenimento è sito il bosco, e del comune che vi abbia interesse.	
		Contro il divieto fatto dall'Amministrazione generale sarà permesso il reclamo nel modo stabilito dall' articolo 98.	
	108.	ART. 103.	
		Gl' Intendenti fra il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge rimetteranno all'Amministrazione generale tutte le notizie concernenti i diritti di uso su' boschi.	
	109.	ART. 104.	
		Il nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno, sul lavoro preparatorio dell'Amministrazione generale e sulle osservazioni degl' Intendenti, a' quali verrà prima partecipato un tale lavoro (osservazioni	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		che potranno rendere anche sull' avviso de' Consigli d' Intendenza, ed intesi i decurionati de'comuni interessati) sottoporrà alla nostra approvazione un regolamento per lo esercizio di cotesti diritti, avuto riguardo a' titoli, su' quali essi sono fondati, ed alla conservazione e prosperità dei boschi.	
77. Com. 2. 3. 4.		ART. 105. Gl' Intendenti pe' boschi comunali, gli amministratori o capi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici pe' boschi di loro dipendenza, cureranno che i diritti di uso sieno circoscritti ne' termini della loro legale osservanza; e quindi rimarranno risponsabili degli abusi. Gli agenti forestali qualora rilevassero che si commettono abusi li denunzieranno all' Intendente, il quale darà pronti provvedimenti per farli cessare. Pe' boschi di proprietà dello Stato l'Amministrazione generale rilevando che si commettano abusi, darà direttamente tali disposizioni.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		TITOLO VIII. *Disposizioni tendenti a preservare dagl' incendii tutt' i boschi in generale.* **SEZIONE I.** *Del tempo in cui può appiccarsi il fuoco alle stoppie, e delle precauzioni da usarsi ad una certa distanza dai boschi.*	
78.	111.	ART. 106. È vietato di attaccar fuoco alle stoppie prima del dì 15 agosto. Le stoppie non possono bruciarsi di notte, nè quando spirano venti impetuosi (1).	
79.	112.	ART. 107. Ne' terreni contigui a' boschi non si potranno mai bruciare le stoppie entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi.	
80.	113.	ART. 108. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un fiume, un torrente, o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno. (1) Ministeriale de' 14 marzo 1832.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
81.	114.	A r t. 109. Ne' terreni vicini a' boschi le stoppie al di là di quattrocento palmi da' medesimi si potranno bruciare dopo il dì 15 agosto, qualora conservandosi sempre la distanza anzidetta, si smuova la terra in una striscia larga palmi cinquanta, e lunga quanto il bosco, facendovi rimanere coverte le erbe.	
82.	115.	A r t. 110. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie dovranno farsi verificare dal Sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l'adempimento dell'operazione suddetta, sotto la responsabilità de' medesimi in caso di oscitanza o di dolo nella verifica, o di richiamo per contravvenzione da essi autorizzata o tollerata.	
83.	116.	A r t. 111. Di quest' atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione. Una spedizione sarà rilasciata alla parte, e l'altra si conserverà nell' archivio comunale.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		SEZIONE II. *De' casi d' incendio.*	
84.	117.	ART. 112. Qualora si appiccasse il fuoco ad un bosco, le guardie incaricate della custodia del bosco, ed i guardiani rurali saranno tenuti di avvertirne i Sindaci de' comuni circonvicini sotto pena di destituzione, oltre quelle nelle quali per legge fossero incorsi.	
85.	118.	ART. 113. I Sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè provveduti di zappe, scuri, vanghe, e di ogni altro istrumento opportuno accorrano al bisogno.	
86.	119.	ART. 114. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si smuoverà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.	
87.	120.	ART. 115. Il Sindaco ed il guardia generale, o in mancanza di quest' ultimo il guardaboschi, ne distenderanno un processo ver-	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

bale, da ratificarsi con giuramento fra le ventiquattr' ore (1); e di esso una copia sarà mandata fra otto giorni al più tardi all'Intendente della provincia, ed un' altra all' Ispettor forestale. Quest' ultimo ne informerà l' Amministrazione generale.

LEGGE	PROGETTO
88.	121.

Art. 116.

Nel processo verbale saranno minutamente espresse le circostanze, che tendano a far conoscere la cagione che avrà dato origine al fuoco, e coloro su' quali ne cade la imputazione sia per dolo sia per colpa.

TITOLO IX.

Riproduzione de' boschi e delle selve, miglioramenti, ed incoraggiamenti.

SEZIONE I.

Riproduzione.

Art. 117.

Saranno rivestiti di alberi, mediante opportune seminagioni, tutt' i siti montuosi del Regno una volta boscosi, e che per incendii, straripamenti di terra, cataclismi, cattiv'amministrazione, o altra causa

(1) Res. de' 9 novembre 1832.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

qualunque, offrono al presente una superficie nuda di piante e di alberi, e non mess' a coltura.

ART. 118.

Saranno parimenti ricoverte di alberi le pendici de' monti, e tutti gli altri siti incolti e sterili, comunque non si conosca di essere stati un tempo coverti di selve o boschi, quando per la loro topografica situazione non possano dare alcun prodotto, particolarmente se rendendo l'aria malsana arrechino danno agli abitanti de' luoghi circostanti.

ART. 119.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge sarà fatta a cura dell'Amministrazione forestale una esatta statistica de' terreni, di cui è parola ne' due precedenti articoli, con indicare in essa i proprietarii de' terreni, l'estensione de' medesimi, e la specie di piantagione che sarebbe più conforme alla natura del suolo, ed alla topografica situazione della contrada.

ART. 120.

Ne' terreni di proprietà dello Stato compresi in tale statistica si procederà al più

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		presto dall' Amministrazione forestale alle operazioni necessarie di rimboscamento, ed a preferenza ne'luoghi, in cui tali opere di riproduzione fossero per riuscire di una immediata utilità o di più grande vantaggio.	
		Prima di dar cominciamento l' Amministrazione forestale sommetterà il suo piano di operazioni al nostro Ministro delle Finanze, il quale mettendosi di accordo col Ministro dell' Interno ne agevolerà in tutt' i modi l' esecuzione se lo trovi regolare; e prenderà le nostre Sovrane disposizioni, quando occorrano mezzi straordinarii per conseguire più celeramente, e con minori spese il risultato di tali operazioni.	
		ART. 121.	
		Per tutti gli altri terreni che appartengono a' comuni, pubblici stabilimenti, corpi morali e privati proprietarii l' Amministrazione forestale farà un progetto per la riproduzione de' boschi e delle selve ne' medesimi secondo le diverse province del Regno; il quale, esaminato prima dai Consigli Provinciali, dal Ministro dell' Interno Ci sarà sottoposto per la nostra Sovrana approvazione.	*Bianchini sopprime le parole* - esaminato prima dai Consigli provinciali.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

A r t. 122.

Sarà lecito reclamare all' Intendente, e poi al Ministro dell'Interno, quando nella statistica de' boschi da riprodurre siano stati compresi erroneamente terreni destinati al pascolo, o che diano altro prodotto qualunque di qualche entità.

Si può reclamare soltanto dal giorno dell'intimazione fatta dagli agenti forestali per dar principio alle opere di riproduzione de' boschi e delle selve.

Le disposizioni dell'articolo 26 riguardo alla discussione del reclamo, alle verifiche ed al pagamento delle spese saranno applicate anche nel caso previsto dal presente articolo.

A r t. 123.

I proprietarii de' terreni, compresi nella statistica, saranno tenuti ad eseguire le piantagioni o seminagioni, indicate nel progetto, di cui è parola nell'articolo 121, dopo che sarà stato da Noi approvato.

Se fra i due anni dalla intimazione i proprietarii non diano cominciamento alle operazioni, resta autorizzata l' Amministrazione forestale ad eseguirle in loro vece; ma finchè questo non avvenga effettivamente, i proprietarii saranno sempre liberi di farle per proprio conto.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		ART. 124.	
		Saranno a preferenza intimati dall' Amministrazione forestale i comuni, i pubblici stabilimenti, i corpi morali e i grandi proprietarii, i quali posseggono forti estensioni di terreni da rimboschire, avuto pure riguardo all' utile maggiore e più immediato delle popolazioni.	
		ART. 125.	
		I siti ne' quali si siano fatte tali opere di riproduzione saranno messi in difesa dall' Amministrazione forestale per tutto quel tempo che si crederà necessario.	
		ART. 126.	
		Spetterà agli agenti forestali la custodia de' nuovi boschi, formati a cura e spese dell' Amministrazione generale ne' terreni di proprietà privata, per tutto quel tempo che sarà necessario ad assicurare la esistenza delle novelle piante. Alle spese di custodia i proprietarii privati saranno tenuti a contribuire nella proporzione medesima, ed in quella guisa che si contribuisce da' comuni, da' pubblici stabilimenti e corpi morali per la custodia de' boschi di loro proprietà.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		

Art. 127.

Le spese erogate dall' Amministrazione forestale per la riproduzione de' boschi appartenenti a' comuni, pubblici stabilimenti, corpi morali e privati proprietarii saranno riscosse a rate annuali a carico de' rispettivi proprietarii; e l' Amministrazione forestale avrà il privilegio sul legname, e su' prodotti de' nuovi boschi per lo ricupero di tali spese.

Quando i nuovi boschi appartengano a privati proprietarii, e sieno selve cedue castagnali o boschi cedui di altre specie che per uso sogliono tagliarsi nel giro di pochi anni, l' Amministrazione forestale si rivarrà delle spese di riproduzione esclusivamente co' tagli de' nuovi boschi, o delle nuove selve da essa formate.

Art. 128.

Si porrà principalmente avvertenza, perchè le opere di riproduzione e di ristaurazione de' boschi si eseguano con la maggior economia possibile, dandosi all' uopo dal Governo ogni agevolazione; e perchè le rate annuali da riscuotere da' proprietarii di detti boschi non riescano troppo gravose alla domestica economia, bastando che in un periodo anche lungo di anni possa l' Amministrazione forestale rivalersi

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		di tutte le spese occorse per la riproduzione.	
		ART. 129.	
		Se il nuovo bosco sia distrutto per incendio o altro caso fortuito, prima che il proprietario abbia da esso ritratto alcun utile, questi non sarà obbligato a contribuire più oltre alle spese di custodia e di riproduzione.	
		SEZIONE II.	
		Miglioramenti.	
66.	122.	ART. 130.	
		Formeranno oggetto di particolare cura dell' Amministrazione generale l' apertura ed il mantenimento di strade e canali pel comodo trasporto del legname e degli altri prodotti silvani; ed ogni altra specie di miglioramento di cui i boschi da essa dipendenti sieno capaci.	
	123.	ART. 131.	
		Per facilitare la riproduzione de' boschi, e i miglioramenti de' quali è parola nell' articolo precedente vogliamo, che a somiglianza di Napoli si stabiliscano nelle altre Province de' semenzai che al bisogno possano fornire gli alberi necessarii.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
67.		**Art. 132.** L' Amministrazione generale cercherà di ridurre ad alto o basso fusto tutt' i boschi di proprietà dello Stato che ne sieno capaci.	
68	125	**Art. 133.** L' Amministrazione generale in ogni anno presenterà al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per la nostra Sovrana intelligenza un quadro de' miglioramenti da farsi ne' boschi dello Stato con la indicazione delle spese che vi occorreranno, ed un quadro de' miglioramenti eseguiti o incominciati, con la indicazione della spesa occorsa, e degli agenti che si sono più distinti in questa parte del servizio, acciò costoro sieno preferiti nelle promozioni e distinzioni.	
74	124.	**Art. 134.** I miglioramenti che potessero occorrere ne' boschi comunali saranno consigliati agl' Intendenti dall' Amministrazione generale sui rapporti del guardia generale del circondario e degl' Ispettori forestali, ed eseguiti a cura e responsabilità delle Autorità comunali e degl' Intendenti e Sottintendenti. Nel caso che l' Intendente credesse	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		che non debbansi eseguire i miglioramenti, l' affare sarà rimesso al nostro Ministro dell' Interno su' rapporti dell' Amministrazione generale e degl' Intendenti, per attendersi la nostra Sovrana risoluzione.	
75.	174.	ART. 135.	
		I miglioramenti ne' boschi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali saranno consigliati dall' Amministrazione generale agli amministratori rispettivi.	
		SEZIONE III.	
		Incoraggiamenti.	
	126.	ART. 136.	
		Saranno accordate decorazioni ed altre distinzioni onorifiche, ed anche esenzioni temporanee e parziali dal peso fondiario in proporzione delle spese fatte e delle difficoltà superate	
		1.° A coloro che avendo terre a pendio coltivate le addicessero a bosco di alto fusto, o anche a selva cedua.	
		2.° A quelli che miglioreranno lo stato di un bosco già esistente, cingendolo di muro, e facendovi nuove piantagioni di alberi negli spazii affatto privi.	
		3.° A chiunque formerà un nuovo	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		bosco o selva in terreni coltivati ma sterili, ed in siti pantanosi.	
		4.° A coloro che praticheranno lo stesso nelle coste nude de' monti, o nelle terre sterili e sabbiose, e quasi prive di qualunque vegetazione.	
	127.	ART. 137.	
		Oltre degl' incoraggiamenti espressi nell' articolo precedente i proprietarii, che avranno fatti nuovi boschi di alto fusto o selve cedue, potranno ottener la permissione di dissodare ed anche disboscare ne' siti piani una estensione di terra uguale a quella che avranno altrove destinata a bosco o a selva in un luogo a pendio.	
	128.	ART. 138.	
		Chiunque vorrà godere degl' incoraggiamenti promessi co' due articoli precedenti dovrà anticipatamente presentare la sua dichiarazione scritta e sottoscritta su carta libera al guardia generale del rispettivo circondario, indicando la situazione, qualità ed estensione del fondo che vorrà imboschire. Copia di tale dichiarazione sarà dal guardia generale spedita all' Ispettore con le sue osservazioni, ed altra da lui sottoscritta sarà data al dichiarante.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		L' Ispettore unendovi anche le sue osservazioni la trasmetterà all' Amministrazione generale.	
	129.	ART. 139. Quando il proprietario avrà conosciuto il felice risultamento della sua piantagione, e questa sia in istato che non possa soffrire alcun disastro, ne domanderà la verificazione all' Amministrazione generale, la quale per mezzo de' funzionarii suoi dipendenti o estranei farà verificare lo stato della nuova piantagione, la importanza economica di essa, e le difficoltà superate nell' intrapresa. Il processo verbale sarà spedito all' Amministrazione generale, e copia di esso data al proprietario, il quale farà presso la stessa la domanda pel meritato incoraggiamento.	
	130.	ART. 140. Discusso e ben ponderato l' affare dal Consiglio forestale, se ne farà rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno, da cui sarà sollecitata la nostra Sovrana risoluzione.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
	131.	ART. 141. I Consigli Provinciali proporranno in ogni tornata un premio non minore di ducati centocinquanta, nè maggiore di ducati trecento per colui che formasse un bosco non minore di cento moggia legali, indicando il fondo per sopperire a quest' esito.	
	132.	ART. 142. Tutti gl' incoraggiamenti accordati in conseguenza degli articoli precedenti verranno pubblicati nel giornale uffiziale del Regno delle Due Sicilie.	

TITOLO X.

De' reati e delle pene.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

ART. 143.

Contro i trasgressori delle leggi, e dei regolamenti su' boschi, saranno pronunziate secondo la intensità del reato, ed a seconda de' casi qui appresso indicati le seguenti pene :

1.° L' ammenda

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		2.° Il mandato in casa 3.° La detenzione 4.° La interdizione a tempo 5.° L'esilio correzionale 6.° Il confino 7.° La prigionia.	
89.	133. 134. 135.	ART. 144. Quando le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti su' boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, minore di quelle stabilite nella presente legge, allora saranno applicate queste ultime a' termini dell' articolo 470 della parte seconda del Codice.	
		ART. 145 (1). Le pene pe' reati preveduti negli articoli della Sezione III. del presente titolo si aumenteranno di un grado nel caso di *attruppamento di persone*, salva l' ammenda negli articoli stessi stabilita. (1) Decr. de' 7 luglio 1835.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		Si avrà in tali reati attruppamento di persone, qualora v'incorrano più individui nel numero non minore di dieci, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie, o cinque almeno di armi improprie.	
90.		ART. 146. Ne' reati relativi a' boschi l'ammenda può esser data anche come pena principale.	
91.	138.	ART. 147. L'ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell'articolo 50 della seconda parte del Codice. Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò che è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente legge.	
92.	139.	ART. 148. Qualunque però sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata ai reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all'ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
93.	133 Com. 2. 3.	ART. 149. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarii de' tagli, o dai custodi degli animali, o da' fittuarii dei pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi. ART. 150 (1). Se il reato forestale sia di natura tale, che presenti insieme disboscamento, taglio, o mutilazione di alberi, si applicherà una sola ammenda corrispondente al danno maggiore.	
94.	137. 140.	ART. 151. Contro i complici, i reiteratori, ed i recidivi di reati relativi a' boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 75 e seguenti della parte seconda del Codice. Ci sarà recidiva in materia di delitti o contravvenzioni forestali, quando ne' dodici mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altro delitto o contravvenzione forestale.	

(1) R. de' 25 Luglio 1833.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
95.	142.	**Art. 152.** Ogni fatto qualunque dell' uomo, che arrechi danno a' boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo. Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o con le cose che avrà in proprietà, in uso, ed in custodia.	
		Art. 153 (1). L'assoluzione, per qualunque causa, della pena afflittiva o dell' ammenda in materia di reati forestali non libera il condannato dal risarcimento del danno, e dall' obbligo di rinsaldire, o rimboscare i terreni dissodati in contravvenzione.	
96. 1.° Com.	172.	**Art. 154.** Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare, o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato, se dimori sopra luogo o nell' ambito del comune, o, se dimori fuori di esso, il suo rappresentante, fittaiuolo o colono sarà soggetto all'ammenda	

(1) Rescritti de' 27 Novembre 1835, e 2 Novembre 1837.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.	
96. Com. 2. e 3.	172.	ART. 155.	
		Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi, nelle selve o nelle terre salde di un comune, il Sindaco e gli eletti saranno tenuti a pagare di proprio l'ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute, ed i rei; e non abbiano fatto sequestrare i seminati. Del pari gli amministratori locali dei boschi, delle selve e delle terre salde dei corpi morali, o degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagare l'ammenda suddetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli.	
123.	141.	ART. 156.	
		I Sindaci de'comuni, e gli amministratori e titolari de' pubblici stabilimenti e dei corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della presente legge, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene, alle quali potrebbero essere soggetti pei	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI
LEGGE.	PROGETTO.		
		reati in ufizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto o interesse.	
124.	149.	ART. 157. Per tutt' i reati che avvengono ne' boschi e nelle selve, oltre le pene indicate nella presente legge, potrà interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell'articolo 45 della parte seconda del Codice.	
97.	143.	ART. 158. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a'delinquenti.	
98.		ART. 159. Ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della seconda parte del Codice non avranno luogo, ma si eseguiranno le seguenti. Gl' istrumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l'altra metà, del pari che la somma delle ammende, provegnenti da condanna e da transazioni, saranno esatte da' Cassieri comunali, e versate nelle casse provinciali.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
99.	144.	ART. 160. Le somme versate a norma del precedente articolo nelle casse provinciali, sul lavoro di liquidazione fatto dall' Amministrazione generale, saranno ripartite a giudizio del nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno un quarto fra gli agenti ed impiegati del ramo forestale, ed un quarto fra i compilatori de' processi verbali: l'altra metà costituirà il fondo delle ammende forestali da servire alle spese, che a norma della presente legge dovranno da tale fondo pagarsi, ed a' premii da distribuire a coloro che piantassero o migliorassero un bosco o una selva.	
100.	145.	ART. 161. Per la valutazione degli alberi, che in contravvenzione fossero abbattuti, o danneggiati in modo, che ne derivi il deperimento, si misurerà la circonferenza all'altezza di tre palmi del suolo, e quindi si terrà a norma la tariffa da Noi approvata, ed annessa alla presente legge. Per quelli che fossero mutilati si misurerà la circonferenza de' rami, e se ne farà la valutazione secondo la stessa tariffa. Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trafugato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita, che l' al-	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		bero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita, o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.	
101	146.	ART. 162. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali. Avverso tale valutazione sarà permesso di reclamare in linea governativa all' Intendente.	
102.	147.	ART. 163. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali dovranno comprendere il rifacimento del danno a favore di chi per legge.	
	148.	ART. 164. La esecuzione di condanna all' ammenda, del pari che alle spese di giustizia, sarà fatta secondo le norme stabilite nel nostro Real Decreto de' 20 giugno 1827.	
125.		ART. 165. I reati commessi ne' boschi de' privati proprietarii saranno puniti con le pene stabilite nelle Sezioni III e IV del presente	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		titolo, qualora il privato proprietario ne quereli l'autore.	
		SEZIONE II.	
		Pene per disboscamenti o dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendio, o in contravvenzione delle ordinanze.	
103.	165. 166.	ART. 166.	
		Il dissodamento arbitrario di terra salda, e la coltivazione de' fondi da restituire saldi o da rimboschire a' termini dell'articolo 27 saranno puniti con l'ammenda di ducati quattro a moggio legale oltre l' abbandono della coltura.	*Il Consultore Bianchini pe' delitti preveduti in questa sezione opina ritenersi gli articoli 165, 166, 167, 168 e seguenti del progetto rimesso per via del Ministero.*
	167.	ART. 167.	
		Il solo dissodamento arbitrario di suolo boscato sarà punito con l'ammenda di ducati sei a moggio legale. Il contravventore sarà pure condannato a rinsaldire a sue spese la parte dissodata.	
105.	168.	ART. 168.	
		Similmente il solo disboscamento, ossia la distruzione degli alberi da bosco o selva, sarà punito con l' ammenda di ducati otto a moggio legale. Il contrav-	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		ventore sarà inoltre condannato a rimboschire a proprie spese il terreno disboscato.	
	169.	ART. 169. Se il condannato al rimboscamento nel termine di sei mesi non vi avrà adempito, l'Amministrazione forestale lo astringerà con le coazioni amministrative per mezzo dell' Intendente della provincia.	
	170.	ART. 170. Qualora il disboscamento sia accompagnato dal dissodamento o dalla coltivazione in contravvenzione delle ordinanze, saranno applicate cumulativamente le pene comminate negli articoli precedenti.	
103.	171.	ART. 171. Oltre le pene comminate ne' precedenti articoli il contravventore sarà condannato anche a rifare il danno cagionato alle proprietà altrui sieno circostanti, sieno lontane.	
105.		ART. 172. Ognun altro diverso dal proprietario, che risultasse reo di aver eseguito o fatto eseguire dissodamento ne' boschi, nelle selve,	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		e nelle terre salde, soggiacerà alle pene comminate ne' precedenti articoli; salve le pene maggiori contenute nell'articolo 445 della seconda parte del Codice pe' reati di tale natura.	
106.	173.	ART. 173. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato, ed ogni altro oggetto di coltura saranno con metodo sommario ed amministrativo sequestrati ad istanza degli agenti forestali al contravventore, e venduti a profitto del proprietario del fondo.	
107.		ART. 174. Coloro che fossero impotenti a pagare l'ammenda, comminata in questa sezione, saranno puniti col mandato in casa e con la detenzione se l'ammenda non eccede i ducati cento, e se l'eccede con la prigionia del primo al secondo grado.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		SEZIONE III. *Pene pe' tagli ed altre operazioni dannose agli alberi.*	
	150.	ART. 175. Il taglio regolare o generale di tutto o di parte di un bosco, eseguito senza far precedere l'avviso richiesto con l'articolo 75, o senza lasciare quattro alberi almeno a moggio legale, possibilmente equidistanti fra loro com'è prescritto nell'articolo 41, sarà punito con l'ammenda di ducati quattro a moggio legale.	*Bianchini ritiene l'art. 150 del progetto del Ministero.*
122.	153.	ART. 176. Colui che, senza l'autorizzazione di cui è parola nell'articolo 40, facesse fuori la stagione il taglio regolare o a salto dei boschi e delle selve dello Stato, de'comuni, de'pubblici stabilimenti e de'corpi morali, sarà punito con l'ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore di ducati cinquanta.	*Lotti e Bianchini ritengono l'articolo 153 del cennato progetto.*
		ART. 177. Coloro che non sospendessero le operazioni, in seguito del divieto fatto dagli agenti forestali a norma dell'articolo 79, saranno puniti con l'ammenda correzionale, oltre le pene nelle quali abbiano potuto	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		incorrere per le operazioni fatte in contravvenzione della legge.	
	159 e 160.	ART. 178.	
		Lo scortecciamento di alberi, de' quali non si è autorizzata la recisione quando per legge abbisogna; quello de'cedui fatto in piede; e la inosservanza delle prescrizioni o proibizioni stabilite da'regolamenti circa lo scortecciamento delle querce-sughero, e degli alberi frondosi e lineari sarà punita con l'ammenda correzionale, e col mandato in casa.	*Bianchini ritiene gli articoli 159 e 160 del progetto del Ministero.*
	151. 152 e 161.	ART. 179.	
		Le incisioni e le intaccature di qualunque natura agli orni, a' pini di Aleppo, ed agli alberi lineari o resinosi, fatte senza il permesso dell'Amministrazione generale ne' casi in cui per legge è richiesta, e l'inosservanza delle condizioni prescritte con la permissione saranno punite con l'ammenda correzionale. Questa non potrà mai essere applicata nel minimo, ove tali alberi sieno delle specie e qualità designate nell'articolo 35.	
	162. e 163.	ART. 180.	
		Chiunque contravvenga alle norme stabilite da' regolamenti per la estrazione	*Bianchini ritiene gli articoli 162 e 163 del progetto del Ministero.*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		della manna e della resina soggiacerà all'ammenda correzionale ed alla detenzione.	
109.	158.	ART. 181.	
		Chiunque commetterà danno o deterioramento qualunque, sia abbattendo alberi, o amputandone rami, sia intaccandoli in modo da farli cadere o perire, sia svellendoli sarà punito con l'ammenda eguale al danno, e con la prigionia. Questa sarà del primo grado se il danno non eccede i ducati cento; e se l'eccede del secondo grado.	
110.	154. e 155.	ART. 182.	
		Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con ammenda doppia dell'ammontare del danno, e con la prigionia secondo la norma dell'articolo precedente.	*Bianchini ritiene gli articoli 154 e 155 del progetto anzidetto.*
111.	156.	ART. 183.	
		Sarà punito con l'ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati per abbattersi dalla Real Marina e da' Corpi facoltativi.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
112.	167.	ART. 184. Nelle stesse pene dell' articolo precedente incorrerà chiunque taglierà, mutilerà o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' semenzai appartenenti all' Amministrazione forestale.	
		ART. 185. Chiunque porterà via alberi o tronchi d' alberi, recisi in contravvenzione, sarà condannato all' ammenda come colui, che li abbia abbattuti in piedi.	*Bianchini opina invece della parola* ammenda *dirsi alla* stessa pena di chi Ci abbia etc.
		SEZIONE IV. *Pene per altri reati relativi a' boschi, alle selve, ed alle terre salde.*	
108.	174.	ART. 186. Colui che farà usurpazione ne' boschi, nelle selve, e nelle terre salde sarà punito col primo grado di prigionia a' termini dell' articolo 428 della seconda parte del Codice. Se però l'usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda stabilita nella sezione seconda del presente Titolo. In entrambi i casi l' usurpatore sarà	*L' istesso Consultore ritiene l' articolo 174 del progetto del Ministero.*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		condannato a rilasciare il terreno usurpato.	
113.	175.	ART. 187. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che, senza la permissione dell' Intendente inteso l' Ispettore forestale (1), avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento calcare, carbonaie, forni da pece o da mattoni.	
114.	175.	ART. 188. Chiunque senza la permissione indicata nell' articolo precedente avrà fatto cenere ne' boschi sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.	
117.	176.	ART. 189. Soggiacerà all' ammenda ed alla detenzione di polizia colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 agosto, o entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi e dalle selve, quando non vi interceda fiume, torrente, o strada larga venticinque palmi almeno; o che al di là di quattrocento palmi non praticasse le precauzioni prescritte nella Sezione I. del Titolo VIII della presente legge.	

(1) R. de' 17 Agosto 1833.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO, LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
115.	177.	ART. 190. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, e inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaie, caleare, e forni, o fatto cenere senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuta la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all'ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno. Può anche il Giudice in questi delitti pronunziare la pena dal primo al secondo grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.	
116.	178.	ART. 191. I Sindaci, o coloro che ne fanno le veci, che in caso d'incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarii per estinguerlo. saran puniti con un ammenda da sei a cinquanta ducati, e potranno ancora, secondo le circostanze, essere condannati alla interdizione, a'termini dell'articolo 27 della parte seconda del Codice.	
118.	179.	ART. 192. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi e nelle selve soggia-	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		cerà alla pena del primo grado di prigionia ed all' ammenda eguale al danno.	
119.	180.	ART. 193.	
		L' ammenda sarà decupla del danno oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere nei luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pur ne' semenzai.	
120.	181.	ART. 194.	
		Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzaio, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.	
	182.	ART. 195.	
		La sola introduzione di animali caprini ne' boschi e nelle selve sarà punita con l' ammenda correzionale, la quale si eleverà al massimo se l' introduzione avvenga ne' semenzai, e nelle contrade dichiarate in difesa. Se però dalla introduzione ne derivi danno si applicheranno le pene stabilite negli articoli 192 e 193 oltre il rifacimento del danno.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE	PROGETTO.		
	184	A r t. 196. Chiunque senza permissione dell' Amministrazione generale facesse scavo di pietre, arena, pozzolana, marna, terra vegetale, ed altro materiale qualunque, ancorchè servisse per opere pubbliche, sarà punito coll' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, e col confino, secondo la quantità del materiale estratto in contravvenzione. Se nel sito dello scavo si fosse fatto seminato, o altra specie di coltura saranno applicate le disposizioni contenute nell' articolo 173.	
		TITOLO XI. *Della Procedura.* SEZIONE I. *Disposizioni generali.*	
123.	185	A r t. 197. I processi verbali pe' reati forestali saranno compilati in carta semplice. Saranno registrati gratis, e la carta vistata *per bollo* anche gratis.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
127.	186.	ART. 198. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al Giudice del circondario, ed in mancanza o assenza del Giudice, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria invece di essi, i delinquenti colti nella flagranza; e depositeranno gl' istrumenti del reato, come scuri, zappe, falci ed altro.	*Bianchini opina aggiugnersi il secondo comma dell' articolo 186 del progetto del Ministero*
128.	187.	ART. 199. Il soggetto materiale del reato sarà ugualmente consegnato, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.	
129.	188.	ART. 200. Per rintracciare il soggetto materiale del reato gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell' articolo 16 della parte quarta del Codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edificii, ne' cortili adiacenti, e ne' recinti, purchè sieno accompagnati dal Commessario o Ispettore di Polizia ordinaria, o dal Regio Giudice, o dal suo supplente, o dal Sindaco, o da	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		uno degli Eletti. — Il processo verbale dovrà essere segnato dal funzionario, che avrà assistito all' atto.	
130.	189.	ART. 201.	

Se gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, o sorpresi in contravvenzione nel pascolo, non saranno reclamati fra gli otto giorni dal sequestro dando buona e valida cauzione di non disporne se non dopo finito ed eseguito il giudizio, il Giudice del circondario o il suo supplente ordinerà che siano venduti all' incanto nel più vicino mercato. Il prodotto netto della vendita sarà depositato presso il ricevitore del Registro e Bollo del circondario, per restituirsi al proprietario, quando tale restituzione sia ordinata nella sentenza, ovvero per aggiudicarsi in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno, e delle spese di giustizia.

Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali, consegnati con cauzione in seguito del reclamo fattone, saranno venduti per aggiudicarsene la somma dal Giudice regio o dal suo supplente in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno, e delle spese.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
131	190	ART. 202.	
132	191	ART. 203.	

ART. 202.

I processi verbali conterranno:

1.° il giorno in cui il reato sarà verificato:

2.° il nome, il cognome, il domicilio, e 'l grado del funzionario compilatore:

3.° il luogo del reato:

4.° i nomi, cognomi, domicilii, e le qualità de'delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5.° gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione:

6.° tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie:

7.° le pruove, e gl' indizii che esistono contro i colpevoli:

8.° la data della chiusura del processo verbale.

ART. 203.

Fra le ventiquattr'ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell'articolo 198.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
133.	192.	ART. 204.	
		I processi verbali degl' Ispettori, e degli altri funzionarii di grado ad essi superiore non sono soggetti a ratificazione.	*Bianchini ritiene l' articolo 192 del progetto del Ministero.*
134.	193.	ART. 205.	
		I processi verbali distesi dagl' Ispettori forestali, e da altri funzionarii di grado superiore, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pei soli fatti che ne saranno l' oggetto; purchè sieno relativi a reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll'articolo 202, e vi sia atto di flagranza a'termini dell'articolo 50 della parte quarta del Codice.	*Bianchini ritiene l' articolo 193 del progetto suddetto.*
135.	194.	ART. 206.	
		Le induzioni e gli argomenti, che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del Giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.	
136	195.	ART. 207.	
		I processi verbali di ciascun guardia generale, o di altro agente di grado infe-	*Bianchini ritiene l' articolo 195 del progetto.*

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		riore, faranno anche piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' articolo 202, e ratificati a'termini dell'articolo 203; purchè vi sia atto di flagranza; e purchè l'ammenda sola, o questa unita al danno, non eccedano i venti ducati. In caso che l' ammenda, ed il danno presi insieme, o pure isolatamente eccedono i ducati venti; i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saranno convalidati da altro testimone presente all' atto sia che appartenga, sia che non appartenga al Ramo forestale, o quando i compilatori fossero due o più.	
137.	196.	ART. 208. I processi verbali che non contengono atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell' articolo 202, o non ratificati a' termini dell' articolo 203 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell'articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico e discolpa, ed il Giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		Similmente il Giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni, che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che non fossero relativi a' boschi.	
138.	197.	ART. 209.	
		L' autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' articolo 207, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorii d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.	
139.	198.	ART. 210.	
		Similmente il guardia generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale, che gli vien trasmessa, che il compilatore sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto coll' autorità giudiziaria procurerà, che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale. Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia generale d' informarne l' Intendente della provincia, e l' Amministrazione generale per mezzo dell' Ispettore, per l' esemplare punizione amministrativa del compilatore. Il guardia generale non eseguendo queste disposizioni subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.	
140.	199.	ART. 211. Il funzionario, a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà due copie al compilatore, per trasmettersene una al guardia generale del circondario, ed un' altra al suo immediato superiore per farne l' uso prescritto da' regolamenti dell' Amministrazione generale (1).	
144.	200.	ART. 212. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiziaria dagli	

(1) R. de' 29 settembre 1838.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE	PROGETTO.		
		agenti dell'Amministrazione generale, l'autorità giudiziaria sarà tenuta fra otto giorni farne consapevole il guardia generale del Circondario, acciocchè possa il medesimo prendere parte nel giudizio.	
141.	201.	ART. 213.	
		L'autorità giudiziaria quindici giorni prima della pubblica discussione ne preverrà di uffizio il guardia generale, indicandogli le cause che dovranno trattarsi, ed i relativi processi verbali. La stessa autorità giudiziaria farà citare i prevenuti e le persone civilmente responsabili, in conformità di quanto è disposto nell'articolo 548 della parte quarta del Codice.	
		L'atto di citazione deve a pena di nullità contenere la copia del processo verbale, e dell'atto di ratifica allorchè questa è per legge richiesta.	
142. e 147.	202.	ART. 214.	
		Il guardia generale del circondario rappresenterà nel giudizio presso il Giudice regio le parti dell'Amministrazione generale; eccetto quando l'Ispettore non creda egli d'intervenirci. Lo stesso guardia generale può essere destinato per più circondarii.	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		Se il giudizio ha luogo presso la gran Corte criminale, l' Amministrazione generale sarà rappresentata dall' Ispettore, il quale soltanto in caso di malattia o altro legittimo impedimento potrà delegare un guardia generale.	
145.	204. 205.	ART. 215.	
		Gli agenti dell' Amministrazione generale rappresentano in questi giudizii l' interesse della pubblica economia, ed esercitano tutt' i diritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno di istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono inoltre, secondo i differenti casi preveduti dalle leggi della procedura ne' giudizii penali, appellare dalle sentenze dei Giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del Ministero Pubblico. Essi in caso di ricorso e di appello, dovranno informarne immediatamente l' Amministrazione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione, se il ricorso, o l' appello debba continuarsi, oppure se debba rinunciarvisi.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
146.		A r t. 216. Quando non vi è appello o ricorso del Ministero Pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall'agente forestale fino alla determinazione dell'Amministrazione generale, la quale sarà dall'Ispettore comunicata al Procuratore generale presso la gran Corte criminale.	
148.	203.	A r t. 217. Il guardia generale o l'Ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome dell'Amministrazione generale. In mancanza del guardia generale del Circondario, l'Ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.	
149.	209.	A r t. 218. Le spese di citazioni e di liti saranno anticipate dalle casse dell'Amministrazione del Registro e Bollo, a norma di ciò che è disposto pe' giudizii penali in generale, per esserne rivaluta o da' prevenuti, qualora sieno trovati colpevoli e condannati, ovvero dall'Amministrazione generale sul fondo delle ammende, quando non siasi proceduto ad istanza del privato.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
150.	210.	ART. 219. L' introito delle somme spettanti alla Tesoreria generale per ispese di giustizia sarà fatto dagli agenti, che pe' regolamenti in vigore esigono i prodotti dell' Amministrazione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all' Ispettore forestale della provincia per farne l' uso stabilito da' regolamenti. ART. 220. Le disposizioni contenute nella parte quarta del Codice sulla procedura in materia di delitti e contravvenzioni, su le citazioni, contumacie, opposizioni, sentenze, appelli, ricorsi saranno applicate anche pe' delitti e per le contravvenzioni specificati nella presente legge, salve le modificazioni ad esse con questo Titolo arrecate.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI
LEGGE.	PROGETTO.		
		SEZIONE II. *Prescrizione. Transazione. Iscrizione in falso.*	
143.	208.	ART. 221. La prescrizione pe' reati forestali sarà regolata come pe' reati comuni a' sensi degli articoli 615 e seguenti della parte quarta del Codice. L'Amministrazione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione per incuria de' funzionarii dell' ordine giudiziario, ne informerà il nostro Ministro dell' Interno, onde praticarsi uffizii presso il nostro Ministro di Grazia e Giustizia per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare.	
151.		ART. 222. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l' imputato potrà essere ammesso a transazione.	
152.		ART. 223. Le offerte di transazione scritte su carta bollata e registrate saranno dirette all' Ispettore forestale della provincia, o al	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		guardia generale del Circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà con le sue conclusioni al contabile incaricato di introitare le somme offerte.	
		Le conclusioni saranno distese su carta bollata e registrate a spese dell' oblatore, e specificheranno la somma che dovrà essere versata.	
153.		ART. 224.	
		Seguito il versamento delle somme offerte, l'Ispettore o il guardia generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all' autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte all' Amministrazione generale nel termine di qnindici giorni.	
		È vietato all' Ispettore, o al guardia generale sotto pena di destituzione, o d' esserne denunciato alla gran Corte criminale, se vi ha luogo, di ricevere denaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro, che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.	
154.		ART. 225.	
		I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisorii fino all' approvazione superiore, che comunicherà l'Amministrazione generale.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		Approvata la transazione, l'azione civile reputasi estinta; e, quando si tratti di semplice contravvenzione, si reputerà estinta anche l'azion penale.	
		Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all'istanza.	
		Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio restituendosi le somme versate.	
155.		ART. 226.	
		Il tempo che trascorre fino alla risoluzione definitiva su la transazione interrompe la prescrizione.	
156.	211.	ART. 227.	
		Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà essere ricevuta, se l'imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.	
		L'istanza d'iscrizione in falso deve designare con precisione i punti del processo verbale, su' quali essa cade.	
		La gran Corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile l'istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono	

30

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 o del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro il compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturata la sostanza, e le circostanze del fatto che attesta di aver veduto, o eseguito.	
157.	212.	ART. 228.	
		Se, ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la gran Corte criminale pronunziasse sopra di essa *non costa*, l' istanza si avrà come non prodotta.	
158.	213	ART. 229.	
		Il tempo che trascorre pel giudizio di iscrizione in falso interrompe la prescrizione per lo reato forestale.	
		TITOLO XII.	
		Delle attribuzioni e de' doveri degli agenti forestali che emanano dalla presente legge.	
		ART. 230.	
		Un Real Decreto stabilirà l' organico dell' Amministrazione forestale, e provvederà circa la nomina, i soldi, le divise, e le attribuzioni particolari degl' impiegati	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		forestali per la parte che riguarda i loro rapporti coll' Amministrazione generale, e circa il modo come le attribuzioni ad essi date dalla presente legge debbono esercitarsi', quando la legge istessa non l' abbia precisato.	
		A r t. 231.	
		Gli agenti forestali nel nome dell'Amministrazione generale perseguiteranno in giudizio tutt'i reati forestali per l'applicazione della pena e per lo rifacimento del danno, da chiunque commettansi, ne'boschi, nelle selve e terre salde affidate alla loro custodia; ed i reati per disboscamento, dissodamento, incendii, estrazione di resina o manna, e decorticazione delle querce-sughero fatte fuori il tempo, e senza serbare le prescrizioni volute da' regolamenti, commessi ne' boschi, nelle selve, e nelle terre salde lasciate alla custodia de' privati proprietarii.	
173.		**A r t. 232.**	
		Gli agenti forestali per qualunque benchè menomo disboscamento o dissodamento senza nostra Sovrana permissione, saranno obbligati di denunciare il fatto alle autorità amministrative, le quali sulla semplice denunzia dell' agente fore-	

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI
LEGGE.	PROGETTO.		

stale, dovranno coll' intervento del medesimo compilare processo verbale dell' avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l' affare non sia maturamente esaminato.

In conseguenza di tal disposizione ne sarà subito fatto rapporto all' Intendente, il quale, inteso l' Ispettore forestale, deciderà se vi sia luogo a procedimento giudiziario, ovvero se ad altri espedienti in linea amministrativa convenga ricorrere. Nel primo caso, ratificato con giuramento il processo verbale fra le ventiquattr' ore dalla communicazione di tale decisione (1), sarà trasmesso cogli altri atti alla giustizia penale: nel secondo caso sarà di tutto fatto rapporto all'Amministrazione generale per gli ulteriori provvedimenti da darsi, ovvero da provocarsi per mezzo della nostra Real Segreteria dell' Interno.

L' esame delle autorità amministrative, i loro rapporti agl' Intendenti, e gli espedienti a' quali questi ultimi si appiglieranno, dovranno trovarsi interamente compiuti nell' intervallo di due mesi dal giorno dell' avvenimento, onde non rimanga prescritta, l' azione pe' giudizii da intentarsi.

In caso di ritardo, i funzionarii, che

(1) R. del 1.° aprile 1834.

Digitized by Google

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO. LEGGE.	PROGETTO.		OSSERVAZIONI.
		ne saranno colpevoli, saranno amministrativamente destituiti.	
174.		**ART. 233.**	
		I guardia generali, sotto la loro più stretta responsabilità, saranno obbligati di fare ogni due mesi il giro di tutt' i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici siti ne' rispettivi circondarii, ad oggetto che per mezzo loro possa l'Amministraziono generale esercitare le attribuzioni di vigilanza nel modo che trovasi stabilito con la presente legge.	
175 e 176		**ART. 234.**	
		I guardia generali sotto la loro più stretta responsabilità saranno obbligati di fare ogni sei mesi la visita di tutt' i boschi de' privati, compresi nel rispettivo circondario, così ad oggetto di denunziare gli sboscamenti e le dissodazioni, quando non fossero state già denunziate a' termini dell' articolo 232; come per manifestare all' Ispettore, per gli sboscamenti o dissodamenti che fossero stati precedentemente denunziati, se i proprietarii abbiano adempito alle riparazioni, che in linea amministrativa sieno state loro ordinate; affinchè in caso d' inadempimento	*Bianchini vuole la denunzia anche pe' tagli non fatti a regola d' arte, e per le parti recise non messe in difesa.* *Crede pure inutili le parole* salvo il caso che l' Intendente etc.

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			*OSSERVAZIONI.*
LEGGE.	PROGETTO.		
		possa procedersi contro di essi a norma dell' articolo 169, salvo il caso che l' Intendente essendo di contraria opinione, non voglia riferirne al Ministro dell' Interno.	
177.		**Art. 235.** L' Intendente invigilerà affinchè i guardia generali facciano i giri ordinati nei precedenti articoli, e ne farà rapporto semestrale.	*Bianchini relativamente al-l' articolo attuale è conseguente al suo voto.*
		Art. 236. Le guardie sono responsabili de' delitti, guasti, ed abusi che si commettono nei boschi affidati alla loro custodia, e soffriranno le ammende incorse da' delinquenti allorchè non ne avranno debitamente costatati i reati.	*Bianchini dissente, perchè è impossibile la responsabilità della quale si tratta.*
183.		**Art. 237.** Ogni privato proprietario di boschi e di selve potrà avere un guardaboschi a sue spese, facendone la dimanda all' Intendente della provincia, il quale, dopo le convenienti autorizzazioni del Ministero della Polizia generale, rilascerà la patente.	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
184.		ART. 238. Volendosi più di un guardaboschi, l'Intendente non rilascerà la patente prima di aver ricevuta l'approvazione dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale espressamente pel numero.	
186.		ART. 239. Questi guardaboschi hanno le stesse facoltà che sono attribuite a' guardaboschi dello Stato per la compilazione de' verbali, che potranno aver corso in giudizio. L'autorità giudiziaria dovrà nondimeno attendere la istanza del proprietario per procedere contro i contravventori, siccome nell' articolo 165 si è stabilito pe' reati ne' boschi de' privati.	
179.		ART. 240. Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi al magistrato coloro che si trovino ne' boschi con armi e strumenti da taglio, senza ragionevole motivo.	
182.		ART. 241. Le disposizioni che emanano dalla presente legge sono obbligatorie indistinta-	

CORRISPONDENZA con gli articoli DELLA LEGGE DEL 1826 e del PROGETTO RIMESSO DAL MINISTERO.			OSSERVAZIONI.
LEGGE.	PROGETTO.		
		mente pe' guardaboschi, qualunque sia la loro nomina, e la loro destinazione.	
		TITOLO XIII.	
		Clausola derogatoria.	
1.	1.	ART. 242.	
		Tutte le leggi, decreti e regolamenti anteriori alla presente legge e che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, restano abrogate pe' nostri Reali Dominii al di quà del Faro. Ma i fatti avvenuti ed i diritti acquistati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, e da questa non rivocate, saranno giudicati in caso di contestazione secondo le leggi, i decreti e i regolamenti allora esistenti.	*Bianchini opina ritenersi le parole dell' articolo sino alle parole* Reali Dominii al di quà del Faro.
		BONANNI — *Redattore.*	

TARIFFA N.° 1.

Del legname de' Boschi dipendenti dal Demanio Pubblico, che si vende alla Real Marina, ed alle altre Amministrazioni dello Stato, indicata nell' articolo 55 della Legge.

SEZIONE PRIMA.

LEGNAME SQUADRATO.

DESIGNAZIONE del LEGNAME. SPECIE		CLASSE	PEZZI DRITTI Lunghezza in piedi.	PEZZI DRITTI Squadratura in pollici.	PEZZI CURVI Lunghezza in piedi.	PEZZI CURVI Squadratura in piedi.	PREZZO per ogni piede cubo.	OSSERVAZIONI.
QUERCIA.	ROVERE.	1	35 a 40	16 a 20	18 a 24	14 a 15	» 08	
		2	25 a 34	15	13 a 17	13	» 06	
		3	15 a 24	12 a 14	9 a 12	10 a 12	» 05	
	ESCHIO.	1	35 a 40	15	»	»	» 06	
		2	25 a 34	13 a 14	»	»	» 05	
		3	15 a 24	10 a 12	9 a 12	10 a 12	» 04	
	FARNIA O CERRO.	1	35 a 40	18 a 24	»	»	» 05	
		2	25 a 34	14 a 17	»	»	» 04	
		3	15 a 24	10 a 13	9 a 12	10 a 12	» 03	
PINO LARICIO (ZAPPINO DI CALABRIA) ED ABETE NOSTRALE.		1	35 a 40	16 a 18	»	»	» 10	
		2	20 a 34	12 a 15	9 a 12	10 a 12	» 09	

1.° I rami inservibili degli alberi abbattuti, e tutto il legname morto pervegnente dalla squadratura resteranno a beneficio dell' aggiudicatario, se sono stati compresi nel prezzo di aggiudicazione, ovvero a favore dell' Amministrazione, se ne sono stati esclusi.

Digitized by Google

2.° I rami servibili, e piccoli bracciuoli delle dimensioni minori di quelle indicate, rimarranno all'Amministrazione che avrà comprato il legname, e saranno calcolati come l'altro legname al prezzo di grana 3 per ogni piede cubo.

3.° I pezzi squadrati dritti o curvi, che si troveranno di dimensioni maggiori o minori a quelle annotate nella Tariffa, debbono esser considerati come quelli della classe più prossima al legname cui appartengono.

4.° Se un pezzo squadrato della specie di querce soltanto apparterrà ad una classe per lunghezza, ed all'altra per grossezza e larghezza, la sola lunghezza fisserà la sua classe, senza tenersi conto delle altre dimensioni.

5.° In caso che un pezzo nello squadramento non si trovasse atto alle costruzioni per vizio interno, si pagherà la metà del valore, rimanendo il legno abbattuto in beneficio dell'Amministrazione che vende, o dell'aggiudicatario.

Siegue l' approvazione di Sua Maestà.

Digitized by Google

CONTINUAZIONE DELLA TARIFFA N.° 1.

SEZIONE SECONDA.

LEGNAME TONDO CALCOLATO A PIEDE CUBO.

SPECIE.	CLASSE.	LUNGHEZZA in piedi.	DIAMETRO in pollici.	PREZZO per ogni piede cubo.
Elci.	1	25 a 30	15 a 16	» 07
	2	15 a 24	10 a 14	» 06
Olmo di lega. . .	1	15 a 18	17 a 18	» 07
	2	8 a 14	10 a 16	» 06
Olmaino.	1	20 a 25	17 a 18	» 06
	2	12 a 19	10 a 16	» 05
Tiglio	1	13 a 15	17 a 24	» 04
	2	8 a 12	10 a 16	» 03

SEZIONE TERZA.

LEGNAME TONDO CALCOLATO AD ALBERO.

DESIGNAZIONE DE' LEGNAMI.	DIAMETRO al 3.° dell' altezza in pollici.	PREZZO per ogni pianta.
Pino laricio (Zappino di Calabria) ed Abete nostrale	26	12.00
	25	11.00
	24	10.00
	23	9.00
	22	8.50
	21	8.30
	20	8.20
	19	8.00
	18	7.80
	17	7.20
	16	6.50
	15	5.30
	14	4.00
	13	3.60
	12	2.80
	11	2.60
	10	2.50
	9	2.40
	8	2.20
	7	2.00
	6	1.50
	5	1.40
Faggio.	21 a 24	1.00
	16 a 20	» 60

1.° Qualunque sia la lunghezza della pianta, la misura si prenderà al terzo della medesima, e sarà pagata a norma de' prezzi corrispondenti.

2.° Nel processo verbale si noterà il diametro preso al terzo della intera lunghezza, ed il diametro alla base del pedale.

3.° Se si abbattessero alberi di maggior diametro, si accresceranno carlini quindici per ogni pollice del diametro aumentato.

Siegue l'approvazione di Sua Maestà.

Digitized by Google

TARIFFA N.° 2.

De' prezzi degli alberi pe' casi de' reati forestali, indicata nell' art. 161 della Legge.

PRIMA CLASSE Piante riservate per costruzione navale, o marchiate per la necessaria riproduzione del Bosco, qualunque ne sia la specie.					SECONDA CLASSE Piante non riservate, nè marchiate.				
A grana cinquanta il palmo legale di circonferenza, giusta la legge de' 6 aprile 1840.					A grana dieci il palmo legale di circonferenza, giusta la legge de' 6 aprile 1840.				
DECIMI				GRANA	DECIMI				GRANA
1	»	»	»	5	1	»	»	»	1
2	»	»	»	10	2	»	»	»	2
3	»	»	»	15	3	»	»	»	3
4	»	»	»	20	4	»	»	»	4
5	»	»	»	25	5	»	»	»	5
6	»	»	»	30	6	»	»	»	6
7	»	»	»	35	7	»	»	»	7
8	»	»	»	40	8	»	»	»	8
9	»	»	»	45	9	»	»	»	9
10	»	»	»	50	10	»	»	»	10

La circonferenza si dee misurare all' altezza di tre palmi dalla base del tronco dell' albero reciso, e alla base del ramo mutilato.

Sono compresi nella prima classe il bacolaro, il castagno, il cerro, il ciriegio selvatico, il cortezzolo, il corniolo o crugnale, il cotogno selvatico, l' elce, l' eschio, il faggio, la farnia, il larice, il lazzeruolo, il lentisco, il melograno, il melo selvatico, il nespolo selvatico, il nocciuolo o nocella, il noce, l' olmanio, l' olmo di lega, il pero selvatico, il pino o pigna, il prugnolo, la quercia, il sorbo, il tasso, il tiglio, il zappino.

Tutti gli altri alberi non compresi nel precedente elenco son reputati della seconda classe.

685202

Siegue l' approvazione di Sua Maestà

Digitized by Google